

XIX.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO — *Congedo* — *Mozione d'ordine del Senatore Cavallini, approvata* — *Discussione del progetto di legge: Monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II* — *Considerazioni del Senatore Mauri, Relatore, e lettura della Relazione* — *Approvazione senza discussione degli articoli del progetto di legge* — *Votazione a scrutinio segreto del medesimo e dell'altro progetto, parimenti approvato nella seduta di ieri, sulla tariffa doganale* — *Commemorazione dei Senatori Doria, Ginori-Lisci, Strozzi, Lanzilli, Salmour, Sclopis, Pastore, Lunati, Sella, e Lissoni* — *Discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità* — *Mozione d'ordine del Senatore Pantaleoni affinché si ometta la lettura del progetto di legge, approvata* — *Dichiarazioni del Senatore Massarani* — *Spiegazione chiesta dal Senatore Pantaleoni, cui risponde il Ministro della Pubblica Istruzione* — *Considerazioni del Senatore Amari e del Senatore Vitelleschi, Relatore* — *Replica del Senatore Pantaleoni* — *Chiusura della discussione generale* — *Correzione proposta dal Relatore all'art. 1* — *Approvazione degli art. 1, 2, 3* — *Variante proposta dal Senatore Amari all'art. 4* — *Approvazione dell'art. 4* — *Mutamento di redazione proposta dal Senatore Mauri all'art. 5* — *Approvazione dell'art. 5* — *Raccomandazione del Senatore Caracciolo Di Bella all'art. 6* — *Risposta del Ministro* — *Considerazioni del Senatore Amari* — *Proposta soppressiva e considerazioni del Relatore* — *Repliche del Senatore Caracciolo e del Ministro* — *Osservazioni dei Senatori Tabarrini, Amari, Massarani, del Relatore e del Ministro* — *Approvazione dell'art. 6, modificato* — *Risultato della votazione sui due progetti sopraindicati.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il signor Ministro dell'Interno e quello degli Affari Esteri e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Marina, della Guerra, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** legge il processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Domanda un congedo di giorni 15 il Senatore

Della Gherardesca, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge di approvazione della tariffa doganale.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II.

Senatore **CAVALLINI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CAVALLINI**. A risparmio di tempo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

proporrei che prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulla tariffa doganale, si discutesse ed approvasse l'altro progetto di legge per un monumento alla memoria di Re Vittorio Emanuele II, certo che non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cavallini propone che prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, già votato per alzata e seduta nell'ultima tornata, per l'approvazione della tariffa doganale, si ponga in discussione il primo progetto all'ordine del giorno d'oggi che è quello pel: *Monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II.*

Chi intende di approvare questa inversione dell'ordine del giorno, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Invito l'Ufficio Centrale a recarsi al banco della Commissione.

È dunque in discussione il progetto di legge intitolato: *Monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II.*

Il signor Relatore Mauri intende aver la parola subito, o dopo la lettura del progetto?

Senatore MAURI, *Relatore.* Parlerò dopo la lettura.

Il Senatore, *Segretario,* CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri, Relatore, ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha esposto nella sua Relazione gli argomenti per i quali sopra il voto unanime di tutti gli Uffici propone l'approvazione piena ed intiera del disegno di legge per l'erezione di un monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di Re Vittorio Emanuele II.

Siccome la Relazione dell'Ufficio Centrale non si è potuta distribuire che tardi, ed è probabile che taluno dei Senatori non abbia avuto agio di leggerla, così si reputerebbe opportuno di darle lettura poichè essa per l'appunto esprime l'avviso dell'Ufficio Centrale.

Essa è del tenore seguente:

« Signori Senatori. — Il vostro Ufficio Centrale si pregia annunciarvi il voto unanime di tutti gli Uffici per la piena approvazione del disegno di legge, già accolto dall'altro ramo del Parlamento, riguardante l'erezione in Roma

d'un monumento nazionale alla gloriosa memoria di Re Vittorio Emanuele II.

« Parole non occorrono a spiegare l'unanimità di tale voto, che risponde ai sentimenti di ammirazione, di riconoscenza e d'amore, nutriti verso il gran Re dal Senato, come da tutti gli Italiani della presente generazione, i quali passeranno in preziosa eredità agli Italiani delle generazioni più remote. Del pari appena è mestieri accennare che cotesto monumento vorrà essere nel fatto, come è nel concetto espresso nella sua denominazione, un vero tributo della nazione intera, la quale intende a rendere perpetuo il ricordo dei benefìci di cui va debitrice al valore, al senno, alla lealtà di Lui, che, continuatore degli intendimenti della gloriosa Dinastia Sabauda, Figlio dell'indimenticabile Martire d'Oporto ed erede del tenace proposito di quel Magnanimo, mai non posò finchè non l'ebbe recato in atto. A ciò mira senza più il disegno di legge, che voi, o Signori, siete invitati ad approvare, nel quale è implicita l'idea che il monumento da erigersi si erige dallo Stato e col contributo di tutto lo Stato, vale a dire di quanti sono cittadini italiani, senza che ne venga impedito a ciascun cittadino di concorrervi in particolare, secondo che l'animo suo lo ispira. Nè già potrebbe essere altrimenti, trattandosi di un omaggio a quel Re di cui suona il nome riverito in tutta Italia, di cui tutta la vita fu devota al bene d'Italia, di cui gli stessi funerali riescirono all'Italia un trionfo.

« La numerosa e solenne Commissione, che con questo disegno di legge viene costituita, avviserà senza dubbio ai modi più acconci di condurre presto a buon termine la grand'opera e di risolvere, conformemente ai pensieri più accetti all'universale, le diverse quistioni che possono affacciarsi intorno al carattere, all'eseguimento ed alla collocazione del divisato monumento nazionale. E non è da mettere dubbio che essa provvederà altresì che l'opera corrisponda in ogni particolare alla dignità del subbietto e agli antichi vanti dell'arte italiana.

« Perciò al vostro Ufficio Centrale non rimane se non da esprimere una fiducia, che tutti voi certamente, o Signori, sin da questo momento accogliete; ed è che il divisato monumento nazionale sia degno del RE LIBERATORE DELLA PATRIA e FONDATORE DELLA SUA UNITÀ, degno di significare il compimento dell'opera di tanti

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

secoli, che a Lui fu dato di tramandare in eredità indefettibile alla sua Dinastia, la quale sola, come la potè compiere, potrà conservarla e consolidarla, e degno altresì di questa città delle alte memorie, la quale, fattosi dall'Augusta Casa Sabauda e da altra città nobilissima il sacrificio di profondi affetti e di tradizioni indelebili, fu privilegiata del supremo onore di dar tomba alla spoglia che vesti la grand'anima di VITTORIO EMANUELE II ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1:

Art. 1. Sarà eretto in Roma un monumento nazionale alla memoria di Re Vittorio Emanuele, liberatore della Patria, fondatore della sua unità.

Se nessuno chiede la parola su quest'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere, (Approvato.)

Art. 2. È istituita una Commissione con ufficio di determinare quale debba essere il monumento, il luogo in cui dovrà sorgere e il programma per la formazione e la scelta del progetto.

(Approvato.)

Art. 3. La Commissione ricercherà le offerte fatte dai cittadini e dalle rappresentanze per il monumento nazionale e ne procurerà il versamento nelle casse dello Stato.

(Approvato.)

Art. 4. Entro il corrente anno la Commissione presenterà la sua Relazione al Governo del Re, indicando approssimativamente la somma per la quale dovrà concorrere lo Stato.

(Approvato.)

Art. 5. Il Governo del Re tenendo conto delle proposte della Commissione, presenterà entro il maggio 1879 un progetto di legge per l'esecuzione dell'opera.

(Approvato.)

Art. 6. La Commissione sarà composta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne avrà la presidenza, del Ministro dei Lavori Pub-

blici, del Ministro della Pubblica Istruzione, Vice-Presidenti, di nove Senatori e nove Deputati scelti dalle rispettive Camere, del Sindaco e di un delegato del Consiglio comunale di Roma.

(Approvato.)

Art. 7. Per le spese occorrenti alla Commissione sarà stanziata in apposito capitolo del Bilancio del Ministero dell'Interno, per l'anno 1878, la somma di lire 30,000.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Or si procede alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge che sono stati già approvati; l'uno per un monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II, l'altro per l'approvazione della tariffa doganale.

Sono pregati i signori Senatori di rispondere all'appello, accedendo alle urne.

(Il Senatore Segretario Verga fa l'appello nominale)

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Commemorazione dei Senatori: Doria, Ginori-Lisci, Strozzi, Lanzilli, Di Salmour, Sclopis, Pastore, Lunati, Sella, Lissoni.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a ripigliare il loro posto per udire le meste letture delle quali son debitore all'Assemblea.

Signori,

Nell'intervallo di circa un mese, tra la prima e la seconda Sessione della presente Legislatura, scesero nel sepolcro cinque Senatori: il marchese Giorgio Doria; il marchese Lorenzo Ginori-Lisci; il principe Ferdinando Strozzi; il commendatore Anton Maria Lanzilli; il conte Ruggero Gabaleone Di Salmour. E, non appena riaperto il Parlamento, ci sopraggiunse l'amarissimo annuncio che di quaggiù dipartivasi un altro Senatore, il conte Federigo Sclopis di Salerano; e, dopo lui, il Generale Pastore, e i commendatori Giuseppe Lunati, Giovanni Battista Sella, Andrea Lissoni.

La vita e i meriti di ciascheduno di codesti nostri Colleghi vengo oggi a commemorarvi per sommi capi, come vuole la consuetudine, come comporta il dolore.

I.

Il marchese Giorgio Doria, discendente da una delle più nobili e più potenti famiglie di Genova (la famiglia di Oberto, di Lamba, di Paganino, di Luciano, di Pietro, di Andrea), è nato in quella superba Capitale il 6 gennaio 1799. Giovinetto ancora, pianse l'ultimo fato della repubblica. E più avrà pianto allorchè i Capitoli viennesi del quindici cancellarono la Ligure autonomia. Ma venne giorno che le querele cessarono, e l'egregio cittadino esultò di gran cuore; perocchè vide che l'annessione del suo paese agli Stati Sardi cresceva nerbo e prestigio alla Dinastia di Savoia, tanto bramosa di propugnare quandochefosse la redenzione della Penisola.

Era Giorgio Doria di spiriti democratici. Zelatore delle idee liberali. Nel quaranzette plaudente alle riforme inaugurate da Re Carlo Alberto. Nel quarantotto, entusiasta dello Statuto; e, tosto poi, delle cinque giornate della vicina Milano. Fra i primi dei Genovesi che accorrevano ai campi lombardi col fucile di volontari.

Non è meraviglia che il Decreto Reale 3 aprile 1848, ond'ebbe principio l'Ordine Senatorio, abbia scritto il nome di codesto patrizio.

Nel 10 maggio, primissima delle adunanze del Senato, sorse il Doria a proporre uno Indirizzo al Re ed all'Esercito in riconoscenza della loro opera valorosa per la cacciata dello straniero. L'Indirizzo fu approvato con altissime acclamazioni.

Nella tornata del 6 luglio parlò in favore del disegno di legge che univa agli Stati del Re la Lombardia e le provincie venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo.

In quella del 1° aprile 1850, intervenendo nell'aspra battaglia sopra il foro ecclesiastico, arringò per lo schema di legge messo innanzi dal conte Siccardi.

In quella del 5 aprile 1852, tenne le parti dei Ministri Cavour e La Marmora nella questione delle fortificazioni di Casale.

In quella del 5 marzo 1855, si schierò tra gli oppositori al Trattato per la spedizione in Crimea, della quale pareano a lui (come ad altri) certi i pericoli, e poco probabili i benefizi.

In quella del 9 maggio dello stesso anno 1855,

chiari il suo voto a pro della legge di soppressione delle corporazioni religiose.

Taccio delle altre contingenze, nelle quali ebbe di sovente a discorrere; massime, a proposito di Bilanci e di Ferrovie.

Ma non voglio tacere che nel 16 ottobre 1860 patrocinò il disegno di quella legge, che, presaga di nuove annessioni di Provincie italiane, concedeva al Governo piena balia di accettarle per Decreti Reali.

L'ultima volta che il Senato lo udì, fu la tornata del 17 agosto 1870; nella quale con accorta sollecitudine raccomandava la costruzione di una ferrovia tra Spezia e Parma.

Ma eziandio dopo quel dì, malgrado la età senile e acciaccosa, il nostro Collega veniva ancora al Senato semprechè si agitassero materie o soggetti delicati e gelosi, ne' quali, non che lecito, è debito il dubbio e la esitazione a pigliare partito.

Del resto. In Giorgio Doria i Genovesi amavano uno dei più cauti moderatori delle passioni del povero popolo, a quando a quando commosso da improvvidi sobillatori; e soprattutto ammiravano in esso lui uno dei più solerti amministratori della cosa pubblica.

Consigliere nel Municipio, Vice-Presidente del Consiglio provinciale, Presidente dell'Amministrazione dell'Albergo dei poveri, attendeva con esemplare alacrità alle cure, non poche nè facili, di quegli uffici.

Fu leale e integerrimo; e (rara cosa a questi tempi) nella lealtà, nella intemeratezza sua credettero tutti.

Morì di rapida malattia il 23 dello scorso gennaio; compiuto da pochi giorni l'anno settantanesimo.

II.

Il marchese Lorenzo Ginori-Lisci è nato in Firenze addì 23 gennaio 1823.

La schiatta dei Ginori era già illustre per assai nomi di Priori, di Magistrati, di Ambasciatori.

Nel secolo XVIII il marchese Carlo, fatto Senatore da Giangastone, avea cercato una nuova nobiltà nel lavoro. Bonificatore di maremme: ausiliatore della navigazione, e massime della pesca de' coralli, alla quale nel 1744 inviava

una squadra di diecisette feluche: fondatore della fabbrica di porcellane a Doccia.

Niuno non sa che ab antico le porcellane provenivano tutte dalla Cina e dal Giappone; e l'Europa le pagava a prezzi tragrandi. La fabbrica Medicèa presso Firenze era vissuta poco, e senza splendore.

La nave di Carlo Ginori, spedita nelle Indie orientali l'anno 1735, era stata la prima a portare in Italia i saggi delle terre che servivano alla composizione delle porcellane cinesi. E allora emerse a Doccia la fabbrica toscana, contemporanea alla francese di Sèvres.

Ma il maggior disegno di Carlo, che fu di istituire a Doccia una colonia industriale, non attecchiva, se non fosse arditamente venuto a incarnarlo il nostro marchese Lorenzo.

Questi, in età giovanile, s'era dato agli studi che meglio conferiscono all'arte ceramica; e specialmente aveva udito le lezioni di chimica del Dumas e del Pelouse alla Sorbona e nel Collegio di Francia. Tornato a Doccia, vi chiamò maestri, artisti, scienziati; tra gli altri lo scultore Bruschi, il pittore Aureiter, il chimico Vundhelein. Provvide alla istruzione dei lavoratori, e dei figliuoli loro. Mantenne del proprio alla scuola di Firenze quanti ragazzi aspiravano alle sezioni chimica e artistica dell'officina. Per sopperire al difetto di terre fine nostrali, aperse un museo di ben tre mila esemplari di terre e di minerali. E a lui si devono le porcellane di rilievo e colorate, sul modello di quelle, un tempo celebri, di Capodimonte. A lui la scoperta di bellissimi lustri iridati. A lui la imitazione meravigliosa delle antiche maioliche italiane, che nei secoli xvi e xvii aveano dato fama alle fabbriche di Faenza, di Urbino, di Castel Durante, e di Gubbio. Insomma, se la manifattura di Doccia è salita in altissima estimazione; e i suoi stovigli competono con quei di Sèvres, di Dresda, di Stoccarda, di Berlino; e nel 1855 guadagnarono il premio alla Esposizione di Parigi, — nel 1861 alla Esposizione italiana di Firenze, — nel 1862 alla Esposizione di Londra; il merito e il vanto ne spetta allo ingegno, al coraggio, alla perseveranza, al genio estetico di Lorenzo Ginori.

Nè le tante e sì varie sollecitudini del valoroso industriale hanno renduto sterili o inerti i sensi del patriota.

Egli nel 1843 diventò cavaliere dell'Ordine di Malta; ma non volle mai saperne dell'Ordine di Santo Stefano, che obbligava i cavalieri a giurare obbedienza al Granduca. Ne' bei giorni di Pio IX, l'animo suo sollevavasi a molte speranze. Soprattutto, lo inebbriava di gioia la stupenda benedizione del Papa all'Italia. Quando la Toscana raggiunse le libertà statutarie, il Municipio di Sesto se l'ebbe a Capitano diligentissimo dei militi cittadini. Nel dolente decennio che susseguì alla incursione austriaca del 49, non volendo egli rifiutare a' compaesani il soccorso de' suoi lumi e della sua esperienza di amministratore, accettò dapprima l'ufficio di Gonfaloniere di Calenzano; poi, nel 53, di consigliere del Comune di Firenze; e nel 54, di Gonfaloniere di Sesto. Venute le glorie del 59, e, dopo quelle, la paurosa pace di Villafranca, andò Legato del Governo toscano al Dittatore di Modena, Luigi Carlo Farini, per veder modo di stringere la Lega morale e politica cogli altri Governi provvisori dell'Italia Centrale.

Poco appresso, nell'Assemblea dei rappresentanti della Toscana, metteva innanzi, e vinceva con tutti i suffragi, il decreto di *decadenza* della Signoria Lorenese.

Frattanto il barone Ricasoli l'ha nominato Maggiore della Guardia nazionale di Firenze, e Sindaco del Municipio di Sesto.

Nel 17 marzo 1860 gli elettori del Collegio di Pellegrino, e nel 27 gennaio 1861 quei del Collegio III di Firenze, lo inviarono alla Camera dei Deputati in Torino; nella quale rimase sino a che il Reale Decreto 13 marzo 1864 lo chiamò Senatore del Regno.

Dal 5 marzo al 29 ottobre del 1868 fu Sindaco dell'augusta Firenze; periodo faustissimo, e veramente solenne, per le feste nuziali da quel Municipio dedicate ai principi Umberto e Margherita, che oggi l'Italia riverisce ed ammira sul trono del suo primo Re.

Nel Senato il marchese Ginori ebbe grado di Segretario in cinque Sessioni; quelle del 1865, del 66, del 67, del 69, del 71. E, specialmente quando si discuteva di provvedimenti finanziari, e di questioni attinenti alla pubblica economia, soleva recare gli avvisi della pratica e della prudenza, non senza mostrarsi devoto alla scuola dei liberisti.

Senonchè le fatiche assidue, e lo studio

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

pertinacissimo ch'ei poneva a sempre nuovi trovati che dessero perfezione alla sua diletta manifattura, gli limarono la salute. Da qualche anno lo desiderammo indarno alle nostre Tornate. Addì 13 del passato febbraio, nell'età di poco più che 55 anni, dovette cedere al morbo che gli insidiava la vita.

Tenterei l'impossibile se volessi dipingervi il lutto della sua dipartita. Lascio le pompe ufficiali. Ciò solo mi preme asserire, che le legioni della sua cara colonia, accompagnandone il feretro, piangevano (assai più che il padrone) il benefattore, il padre, il maestro, l'amico. —

E qui non posso non ricordare che alla sua colonia avea dato (provvidissima dote) e Scuola, e Asilo infantile, e Cassa di risparmio per gli artisti e per gli operai; — che larghissima parte avea preso a istituire nel Comune di Sesto la Scuola di Disegno industriale; — e che il suo nome rifugge tra i primi e i più generosi oblatori al *Consorzio nazionale*, ideato e organato nel 1864 a Torino da un Principe illustre, non meno devoto alla patria che alla dinastia e nelle prospere e nelle avverse fortune.

III.

Don Ferdinando Strozzi-Mayorca-Renzi, principe di Forano, duca di Bagnolo, è nato a Firenze il 31 luglio 1821; anch'egli di stirpe patrizia, e nel medio evo famosa per belliche gesta di terra e di mare.

A lui non fu dato (colpa dei tempi) di mettersi sulle grandi orme degli avi. Nondimeno ha saputo far prova che a conservare la dignità del lignaggio bastar poteano le domestiche e le civili virtù, nelle quali e' fu davvero quant' altri mai prestantissimo.

Pensava all'Italia senza vanterie, senza strepiti, con soda fede; e trasali di gioia subitochè gli è venuta occasione di affermare pubblicamente che la idea della patria comune dovea prepotere ad ogni passione di municipio.

Vi ho rammentato pur dianzi che, ad istanza del marchese Ginori, l'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana ha decretata la cessazione della podestà granducale. Ciò avveniva nella tornata del 16 agosto 1859. Or ecco, pigliando

l'abrivo da quel Decreto, nove Rappresentanti, tra' quali il principe Strozzi, prenunziano la gran parola di « Unione della Toscana alla Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II »; prenunziano la gran parola, che, laudata nel 20 agosto da voci unanimi, fu proprio dessa il presagio, l'auspizio, il germe della Nazionale unità.

Pel Reale Decreto 23 maggio 1860, il principe Strozzi fu nominato Senatore, che non avea per anco raggiunti gli anni quaranta: di che al nuovo eletto, pur ammesso nell'alta Camera, la facoltà di dar voto è restata in pendente sino al 1° agosto del 1861.

Era egli, nella vita pubblica, come nella privata, modesto, affabile a tutti. Di ogni opera, di ogni proposito che potesse riescire a decoro o ad utilità cittadina, fautore sollecito e splendido; specie, dei lavori per la facciata del Duomo, ch'e' sospingeva e come Consigliere del Municipio di Firenze e come Presidente del Comitato esecutivo. Ai bisognosi umanissimo, e non solamente largo, ma forse prodigo: i beneficî e i sussidî distribuiva con sì industriale pietà, e sì inviolati silenzi, che poco o nulla se ne sarebbe saputo, se dopo il transito di lui non li avessero testificati il cordoglio e le lagrime di una turba innumerabile di derelitti.

Morì di repentino malore il 23 febbraio di quest'anno, volgendo il cinquantesimo settimo dell'età sua.

Non dubito che, morendo, gli sia tornato di conforto il pensiero ch'ei lasciava alla patria la mente e il braccio di due figliuoli, entrambi Uffiziali (l'uno dell'esercito, l'altro dell'armata), certamente non immemori ch'e' discendono dalla prosapia di Filippo Strozzi, il quale combattendo, comechè invano, per la libertà del suo paese, facea prodigi di valore nella battaglia di Montemurlo; — e di Leone Strozzi che, stupendamente illustratosi nella crociata di Clemente VII a' danni di Solimano, meritò da Enrico II il grado di Ammiraglio di Francia, e, veleggiando alla Scozia con 20 galere, ha vinto in guerra i congiurati di Elisabetta; — e dell'altro Filippo, che i maestri dell'arte registrano tra i più grandi capitani del suo secolo, sì fecondo di eroi.

Ho udito dire a questi giorni, che il nostro Don Ferdinando già dall'anno 1862 avea messo

in iscritto, come quasi un prelegato a' figliuoli, i ricordi e i motivi de' suoi portamenti politici, e delle sue convinzioni intorno al buon diritto non pure di toglier via di Toscana i principi Lorenesi, ma eziandio di farla finita col Poter temporale dei Papi.

La Scritta rimaneva in segreto. La famiglia, trovatala pur testè tra le carte di lui, la diede alle stampe.

« Da queste pagine (così il buon genitore) da queste pagine rileverete che, se poco avrò fatto, perchè poco mi consentono le forze mie, molto però ho sentito la santità della causa nostra. - Vedrete che con fede viva e costante ho vagheggiato, sin dal suo nascere, l'era del nostro risorgimento. Vedrete che, fisso in quella fede, ho seguito il cammino retto; senza confusione d'idee patriottiche con interessi di campanile; senza paure; senza superstizioni... » (1).

IV.

Anton Maria Lanzilli è nato in Avellino il 25 maggio 1801.

Non era di nobile famiglia, nè agiata: chè anzi i suoi genitori, sprovvediti di ogni bene della fortuna, non aveano di che allevare agli studi i sei fanciulli, onore del talamo. Ma Anton Maria Lanzilli (alla pari che il più anziano fratel suo Gian Francesco), se non poté aver buoni maestri, cercò buoni libri; e in questi ficcò gli occhi e lo spirito, con tanta voglia di addestrarsi e alle lettere e alle scienze sociali e a quelle sopra tutto del giure, che non tardò ad attingere la sua meta; talchè, tuttavia giovanissimo, i conterranei lo salutavano come uomo colto, erudito, dottissimo nelle leggi; e la Società economica del Principato ulteriore, nel settembre del 1824, gli spediva il diploma di socio.

Erano stati sì magri i proventi del padre suo nella professione forense, che ad Anton Maria non bastò l'animo d'impancarsi tra gli avvocati. Si diede all'Ordine giudiziale; e giunse, in poco più che vent'anni, al massimo dei gradi nei magistrati.

Nel gennaio 1842, Giudice del Tribunale Ci-

vile di Calabria Ultra II. Nel dicembre 1843, Giudice criminale, faciente funzioni di Procuratore Generale; e nel febbraio 1845, Sostituto Procuratore Generale a Girgenti. Nel febbraio 1848, Sostituto Procuratore Generale, e nel marzo dell'anno stesso Procuratore Generale, a Salerno. Nell'ottobre 1857, Procuratore Generale a Napoli.

Quando il Garibaldi trionfava nella Sicilia, Francesco II con Decreto del 1° luglio 1860 richiamò in vigore per tutto il Reame la Costituzione del 48. — Nel giorno 11 di quel medesimo luglio, Anton Maria Lanzilli fu assunto a Procuratore Generale della Gran Corte criminale di Napoli, cogli onori di Consigliere della Corte Suprema di Giustizia: e tostò poi, nel giorno 20, Ministro di Grazia e Giustizia.

Della Circolare 25 luglio ch'egli, il nuovo Guardasigilli, indirizzò ai magistrati, non tornerebbe per avventura inopportuno, neanche adesso, il tratto che riferisco: « Tutta dalla capacità e dalla rettitudine degli ufficiali pubblici « dipende la riuscita del nuovo reggimento; « massime nel concetto della porzione maggiore « del popolo; la quale non legge Codici, non « entra in accademie, non si briga di astrazioni e principî, e governasi con la impressione di ciò che vede, di ciò che ode, di ciò « che tocca ». —

Ma i giorni della dinastia borbonica nel Reame erano omai contati.

Il mattino del 7 settembre, la magnifica Napoli inalbera la bandiera sulla quale sta scritto di pugno del Garibaldi, tutt'intero il programma dell'epoca: *Italia e Vittorio Emanuele*.

I Ministri di Re Ferdinando avevano da qualche dì resignati i portafogli. — Garibaldi Dittatore pone il dipartimento di Grazia e Giustizia nelle mani di Giuseppe Pisanelli. — Il Lanzilli, ai 17 di quello stesso settembre, è fatto Consigliere della Suprema Corte di Giustizia di Napoli; — nell'aprile del 62, Consigliere della Corte di Cassazione, nuovamente insediata a Napoli; — e nel gennaio 63, Primo Presidente della Corte di Cassazione della Sicilia.

Recandovi la lista delle cariche a lui via via confidate, credo, o Signori, di avervi tessuto l'elogio della sua vita ufficiale. Perocchè sia manifesto che niuno (specialmente, se di umile condizione) potesse correre sì rapidamente tra i sacerdoti della Giustizia, e arrivare alla cima del tempio,

(1) *Il principe Ferdinando Strozzi ai suoi figli*: Firenze, coi tipi dei successori Le Monnier, 1878, a pagina 45.

postochè non avesse meritato la fiducia di tutti, e vuoi per l'acutezza dello ingegno, e per lo splendore della dottrina, e per la inflessibile santità del carattere.

Nè sarebbe da sospettare che, nell'era borbonica, ei si fosse guadagnati affetti o favori a prezzo di abbiette sottomissioni. Ei non chinava mai ad altro imperio, se non a quello della legge: dai soprusi aborrente: di codarde ubbidienze onninamente incapace. Così vero, che, mentre insaniva la reazione suscitata dal 15 maggio del 48, il Lanzilli, appunto perchè alle ire della polizia non teneva bordone, e ai perseguiti da quella sapea guarentire i diritti della difesa, fu repentinamente tramutato da Procuratore Generale di Salerno alle lontane Calabrie, interclusagli qualsiasi cura delle cose penali. —

Il Governo del Re d'Italia si tenne in pregio di ampiamente rimeritare l'ottimo magistrato. Ho già detto, che nel gennaio 63, Anton Maria Lanzilli è pervenuto alla sommità della gerarchia giudiziale, come Primo Presidente della Corte di Cassazione della Sicilia.

Dodici mesi appresso, entrò Senatore. E alla nostra Assemblea fu Relatore di due disegni di legge, e a quando a quando espose i suoi concetti su diverse materie; tra altro, sulla riforma della legge notarile; e su quella dell'amministrazione e della contabilità dello Stato; e sul Codice penale militare marittimo.

Frattanto le aure native lo richiamavano alla cheta Avellino; ond'egli, dato l'addio al supremo grado della Sicula Magistratura, chiese, ed ottenne pel Real Decreto del 21 luglio 69, il collocamento a riposo. Beato lui, che negli ozi senili gli vennero allato le dolci reminiscenze dei classici studi, tanto graditi nella sua giovinezza.

Ei fu propriamente uno specchio di gentilezza d'animo, e di carità.

Andava per l'anno settantasettesimo quando la morte lo tolse al desiderio dei Colleghi, all'ossequio dei compaesani.

V.

Il conte Ruggero Gabaleone di Salmour, di schiatta piemontese, è nato in Parigi il 14 gennaio 1806.

Pare che primo lustro dei Salmour sia stato un cavaliere Gabaleone, *Generale delle Poste*

degli Stati del Duca di Savoia verso la fine del secolo xvi. Due altri cavalieri Gabaleone nel seguente secolo furono uccisi, combattendo a difesa di Vienna: d'onde alla famiglia il privilegio di inquartare nel proprio stemma l'aquila imperiale. Zio del conte Ruggero fu il marchese di Andezeno, Governatore della Savoia, cavaliere del Supremo Ordine dell'Annunziata.

Ruggero, entrato di buon'ora nell'Accademia militare di Torino, fu camerata del conte Camillo di Cavour. Sin d'allora, i due alunni si strinsero nei nodi di quell'amicizia che non è mai scemata per mutar di tempi e di casi. Compiti che ebbero gli studi delle *armi dotte*, entrambi diventarono Ufficiali nel Corpo del genio militare. Ruggero vi prese il grado di Capitano; e poi ne uscì, col titolo di *Gentiluomo di Camera* del Re.

S'ingegnò di miglioramenti agrari: e volle farne un modello nel suo podere di *Villa Cristina* presso Torino; ma il tentativo non finì in bene.

Nella prima Legislatura fu Deputato alla Camera subalpina pel Collegio di Caselle; nella quarta pel Collegio di Cuglieri II; nella quinta pel Collegio di Canale. Propugnò davanti la Camera nel 48 la diminuzione del prezzo del sale.

Attendeva di proposito alle istituzioni del credito fondiario: sul quale argomento abbiamo di lui tre volumi; l'uno che s'intitola: « Notizie sopra le principali Istituzioni di credito agrario »; l'altro « Del credito fondiario negli Stati Sardi »; l'ultimo « Del credito fondiario e del credito agricolo in Francia e in Italia »; tutti e tre stampati a Torino; il primo nel 1845, per cura dell'Associazione agraria; il secondo nel 1853, per cura del Ministero delle Finanze; l'ultimo nel 1862, per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Quello del 1853 dovea servire alla discussione del progetto di legge del conte di Cavour sopra le Società di credito fondiario. Quello del 1862 risguardava al progetto di legge dei Ministri Pepoli, Conforti e Sella, circa la Convenzione stipulata tra il Regio Governo e una grande Società che appellavasi *fondatrice del Credito fondiario e agricolo d'Italia*.

Ebbe l'ufficio di Segretario generale, dapprima nel Ministero delle Finanze, e poi nel Ministero

degli Affari Esteri, quando quei portafogli stavano in mano al conte di Cavour.

Corse voce che nella state del 1858 il conte Ruggero si imbattesse nell'Imperatore Napoleone a Biarritz; e colà sianisi prese le mosse alle trattative dell'alleanza franco-sarda che poco appresso furono dal conte di Cavour suggellate a Plombières.

Prima che scoppiasse la guerra del 1859, andò quale *inviato straordinario* alla Corte di Napoli, colla istruzione di guadagnare quel Re alla causa italiana. Fu opera inutile. Ond'egli, appena rotte le ostilità tra Piemonte ed Austria, se ne partì, non senza allegrarsi della fallita missione.

Fu creato Senatore il 29 febbraio 1860.

Il barone Ricasoli, Presidente del Consiglio de' Ministri, costituendo nel febbraio 1862 una Commissione per l'esame di vari quesiti relativi alle materie penitenziarie, scrisse tra i membri di quella il conte di Salmour, del quale erano noti i pazienti studi e le visite fatte alle case penali nel Belgio e altrove.

Alla Commissione, ch'era presieduta dal conte Des Ambrois, gli avvedimenti del conte di Salmour furono assai profittevoli. La Relazione, onde l'eletto ingegno di Amedeo Lavini pose termine ai lavori della Commissione, fu pubblicata nel 1862 (1): nè sarà tempo perduto se a quella gli uomini di Governo facciano ricorso per averne norme e consigli nelle indispensabili riformazioni del nostro sistema penale.

In quel torno di tempo il conte di Salmour parlava all'Assemblea senatoria sul progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare giudiziario nella città di Sassari; ed era Relatore dell'altro progetto di legge per la costruzione di un carcere cellulare penitenziario presso la città di Cagliari.

Tenne inoltre discorso nel 1861, sul disegno di legge per la istituzione di una *Cassa invalidi* della marina mercantile; e sull'altro, per le Camere di commercio: nel 1862, sul disegno di legge per l'esercizio della mediazione; e sull'altro per la costruzione del canale Cavour: nel 1864, sul trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Nel 1866 fu Relatore del pro-

(1) *Relazione al Ministero dell'Interno della Commissione istituita con Reale Decreto 16 febbraio 1862..... e Disegno di legge preparato dalla medesima.* Torino, 1863, per gli eredi Botta.

getto di legge per la istituzione del credito fondiario nelle provincie continentali del regno.

Poco poi, una crudele malattia lo fece pressochè estraneo agli affari; e tuttavia l'animo suo teneva dietro ai prodigiosi eventi del patrio risorgimento.

La vita da due anni gli si andava mano mano estinguendo. L'ingegno sempre sveglio, salvo nell'ultimo mese, che era di moribondo.

Il 5 marzo è stato l'ultimo de' suoi giorni.

VI.

Il conte Federigo Sclopis di Salerano nasceva di spettabilissimi genitori a Torino il 10 gennaio 1798.

Erano in quella metropoli molti e lodati i maestri e i cultori delle lettere classiche; e la Università godeva assai rinomanza per la dottrina e la copia dei valentuomini che delle scienze dispensavano i canoni e scioglievano gli enigmi. Colà il conte Federigo, con grande amore e mirabile diligenza, forniva i suoi primi studi. Indi ascoltava i cattedratici dell'uno e dell'altro giure; e, appena ventenne, coglieva l'allorò. L'anno appresso fu giudicato degno della *Aggregazione* a quel collegio della Facoltà legale.

Prospero Balbo, Ministro degli affari interni, il volle subito a sé vicino, col titolo di *applicato*. Ma il prudente novizio, per quantunque lo circondasse la stima e l'affetto dei compagni e dei Capi, s'avvisò che lo ingegno e l'animo suo fossero meglio adatti e disposti a sperimentarsi negli uffici dell'Ordine giudiziale che non nei gabinetti del Governo assoluto; il perchè si fece, di corto, a domandare lo ingresso nella Magistratura; e l'ottenne; e quivi toccò, giovanissimo, i primi gradi; tantochè, varcato di poco il trigesimo anno di età, ebbe sedia curule nel *Senato di Piemonte*, che era Corte Suprema di Giustizia, e che, *interinando* le leggi e gli editti del Re, tanto quanto partecipava al potere legislativo.

Senza dubbio, i progressi del conte Federigo avevano sembianza di voli, piuttostochè di felice carriera; e tuttavia deve ascriverli a vero merito chi ripensi com'egli nel campo giuridico e nello storico avesse già per le pubbliche stampe dato saggi sì luminosi che a gran pezza lo sollevavano sulla schiera, nonchè dei me-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

diocri intelletti, di quelli eziandio che emulavano i più prestanti.

Di qua fu che Re Carlo Alberto, conoscitore acutissimo delle cose e degli uomini, lo assumeva a Consigliere della Corona, principalmente per le materie attinenti alle sempre scabrose relazioni tra Stato e Chiesa: e lo faceva membro della Commissione de' magistrati e giureconsulti chiarissimi che prepararono il Codice delle leggi civili; accenno al Codice Albertino, che fu sancito il 20 giugno 1837, e sarebbe stato facilmente reputato il migliore di quella età, se a sapienti dettami di gius privato non avesse framamisto qualche dispetto ai dissidenti dal culto ch'era in voce di *dominante*, e serbata nell'ambito delle famiglie qualche reliquia, quasi dissi, feudale.

Sentiva il conte Sclopis verso la dinastia di Savoia una devozione, che ne' tempi anteriori al 1848 potè forse parere superlativa, dove noto non fosse che gliel'aveano instillata le istorie di que' Reali, da lui pazientemente scrutate.

E quale, in vero, degli onesti Italiani non avrebbe dovuto imitare la sua devozione, quando avesse veduto nelle dette istorie lo irrefragabile testimonio non solo delle virtù civili, della saviezza politica, del marziale eroismo dei conti di Moriana, ma del sacro odio altresì ch'è portavano alle Signorie forestiere, e dei nobili orgogli onde aspiravano alla indipendenza della intera nazione?

Nè il devoto alla dinastia era tiepido amico delle civili e politiche libertà: chè anzi ravvisava in questesse il più valido dei presidî e degli alleati al suo Principe, pronosticato signore e duce delle patrie battaglie. Fatto è ch'egli (il conte Sclopis) fu de' primi e de' più solleciti a perorare la necessità di una legge che moderasse i vecchi vincoli della stampa: e doventò Presidente della Commissione all'uopo istituita: ed è comune opinione, che nella massima parte fosse frutto dell'opera sua il Regio Editto 26 marzo 1848, la più liberale per avventura fra tutte le leggi che circa la stampa persistano negli Stati d'Europa.

In quel mezzo era stato promulgato nelle provincie subalpine lo Statuto del 4 Marzo 1848, col proemio di mano del conte Sclopis: proemio meraviglioso, dal quale, malgrado il riserbo che faceva di mestieri incontro ai sospetti e agli sdegni della Potenza rivale, trasparava un

aura di italianità, che per poco dalle genti d'oltre Ticino e oltre Po non fu giudicata mallevatrice di prossima redenzione. E come no, mentrechè in quel proemio il datore nello Statuto « *con lealtà di Re e con affetto di padre* » veniva parlando di « *ITALIA NOSTRA CORONA* » e di « *NAZIONE LIBERA, FORTE, FELICE?* »

Potea nondimanco saper d'amaro che lo Statuto del 4 marzo non avesse riconsacrato il làbaro tricolore, memoria carissima delle speranze che sul finire dell'altro secolo infiammarono i petti dei padri. Quand'ecco, prima ancora che lo Statuto entri in vigore, il Proclama Reale 23 marzo, annunciando ai lombardo-veneti « *quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico* » suggellasi cogli accenti che riferisco: « *E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento della UNIONE ITALIANA vogliamo che le Nostre truppe, entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo Scudo di Savoia sovrapposto alla BANDIERA TRICOLORE ITALIANA* ». Deh! chi mai riudirà codesti accenti, senza inchinarsi di ammirazione e di gratitudine davanti al cuore del Re che li ispirava, e alla penna del conte Sclopis che li ha eternati nella più eloquente pagina dell'evo nuovo? —

Ma qui mi occorre un digresso.

Dopo l'òbito del conte Sclopis, qualche Diario gli disdisse l'onore dell'aver dato forma al Proclama 23 marzo del 48. Onde a me, cui spettava di rammentarvi, o Signori, gli atti più momentosi della sua vita pubblica, parve debito di investigare se mai la disdetta avesse faccia di verità. E tosto seppi che nò: imperocchè la prima bozza di quel Proclama, la quale come santa cosa i Torinesi custodiscono nel Museo civico, sia proprio *autografa* dello Statista, a cui tutti e sempre ne aveano attribuito il dettato.

Frattanto, addì 16 del medesimo marzo, il conte Federigo era diventato Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nell'Amministrazione presieduta da Cesare Balbo: e sopravvenute le elezioni generali, il IV Collegio di Torino gli conferiva il carattere di Deputato al Parlamento.

La detta Amministrazione ebbe corta durata. Nella gran bisogna della fusione lombardo-ve-

neta, non tutti Ministri pensavano a una stessa maniera; volendo alcuni che si accettasse integralmente la formula milanese, alligata alla *Costituente*; e opinando altri che dalla formula occorresse di risecare ogni condizione capace di diffidenze o indugi o dubbiezze. Stavano pel secondo partito il Balbo precipuamente, e lo Sclopis. La maggioranza della Camera elettiva non fu a questo secondo partito propizia; di che, tutti i Ministri rinunziarono i portafogli.

Nel succitato Proclama 23 marzo era scritto « *l'Italia farà da sé* ». La profezia cadde in vano: ma non è caduta perchè ella fosse temeraria o vanesia, come l'hanno denunziata i beffardi! Per ciò è caduta, perchè alle antiche gelosie, alle antiche invidie municipali non si volle dar sosta; perchè a scongiurarle non valse che il Re magnanimo cimentasse, ben quattro mesi, rimpetto al tremendo quadrilatero, la Corona sua, la sua vita, la vita dei figli; perchè su quei campi, invece che si accalcassero le armi tutte d'Italia, lasciati furono soli e deserti i manipoli del *piccolo Piemonte*. Indi la ritratta di Custoza; indi i torbidi di Milano; indi l'armistizio del cinque di agosto!...

Primo effetto della catastrofe questo fu, che molti degli ottimati, i quali dianzi aveano caldeggiata la impresa di Re Carlo Alberto, si impaurirono del pensiero ch'ei meditasse di ritentare presto presto la prova; dissero che, e sia pel poco numero de' Subalpini a paragone degli Imperiali, e sia pel mal volere dei Principi, e forse ancora dei popoli delle altre regioni, sarebbe follia la riscossa; credettero che l'ossequio stesso ond'erano stretti alla Dinastia, e la carità del natio loco, indurli dovesse a differire, sin Dio sa quando, il proposito della cacciata dello straniero.

Tale era a que' giorni la parte che riconosceva a suoi Capi e lo Sclopis, e Ottavio di Revel, e Massimo d'Azeglio, e Camillo di Cavour, e Pier Dionigi Pinelli; contro a' quali balzavano, gagliardissimi oppositori, Vincenzo Gioberti e Urbano Rattazzi.

Quali siano stati i portati di così lagrimabile dissensione fra cittadini che pur amavano (e sommamente) la gran madre comune, niuno è che non sappia. Lo seppe, e ne risultò innanzi d'ogni altro, il nostro inimico. Io per

me non ho mai potuto, o Signori, ricorrere colla mente ai lutti del marzo 1849 senza che mi impietrasse il cuore la disperata querela di Virgilio:

« Heu! QUO DISCORDIA miseros
Perduxit cives!... » (1).

Ed ora, riconducendomi all'indice cronologico, dirò:

Che dopo la uscita dal Ministero, il conte Sclopis fu restituito all'ufficio che dianzi aveva di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino; ma, poco stante, deliberato di ripigliare a tutt'uomo gli studi suoi più geniali, chiese, e gli fu concesso, il riposo;

Che il Reale Decreto 10 luglio 1849 lo innalzò a Senatore; ed altri Reali Decreti lo scrissero tra i Vice-Presidenti del Senato nelle Sessioni del 1857-58 e del 59, e in quella del 61-62, nella quale ebbe a fungere di continuo le veci del Presidente Ruggiero Settimo, cui l'affranta salute impedì l'andata a Torino;

Che nella Sessione 1863-64 tenne il grado di Presidente, fino a che, non permettendogli i suoi convincimenti di non improbare la Convenzione del 16 settembre, lealissimamente rinunciò l'onore del Seggio. —

Mi sarebbe assai malagevole di annoverare i discorsi ch'egli con singolare fecondità ha recitati nel ventennio ch'è succeduto al suo ingresso in Senato. Parlava di tutte le materie, le più rilevanti e le più disparate; e in tutte manifestava molteplici cognizioni, ma specialmente nelle legislative. Fu Relatore di più Commissioni sopra gravi progetti di legge. L'ultima delle sue dissertazioni nella nostra Assemblea ha la data del 24 agosto 1870 a Firenze, e concerne i *provvedimenti dell'armamento*, intanto che ardeva la guerra franco-germanica.

Confesso il rammarico che, stabilitosi a Roma il Parlamento, il Conte Sclopis non sia più venuto tra' suoi Colleghi.

Probabilmente lo frastornavano la inelzante vecchiezza, la distanza de' luoghi, la differenza dei climi, le condizioni valetudinarie della contessa Isabella, moglie sua diletta, merita. A ogni modo, mi è dato di farvi fede com'egli non abbia smesso giammai la sua affettuosa

(1) Virg. Buc. I, 72.

SESSIONE DEL 1878. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1877

premura per questa Assemblea. Di che produco due lettere ch'è mi scrivea da Torino, l'una nel 14 maggio 1877, l'altra nel 12 gennaio del 78: la prima, rimpetto alle contumelie da certi giornali lanciate al Senato che avea disaccolto il disegno di legge sugli abusi dei ministri dei culti; la seconda, in occasione dei giuramenti che stavano per essere proferiti nella Seduta Reale del 19 gennaio.

La lettera del 14 maggio dell'anno andato è così concepita:

« Stimo opportuno di accusare ricevuta alla E. V. della circolare indirittami l'undici del corrente (1), sia per dichiarare che degnamente apprezzo l'operato di S. E. il signor Ministro Guardasigilli verso il Senato, sia per esprimere la opinione mia che il Senato non abbia a promuovere azione penale di sorta contro quegli organi della stampa giustamente biasimati dal Ministro prelodato. Disdirebbe alla dignità del Senato il discendere a vendicare offese che non hanno nè titolo nè merito di esser prese in considerazione..... »

Il tenore della lettera del 12 gennaio 78 è il seguente:

« Non potendo per l'avanzata mia età, in questo rigore di stagione invernale, recarmi a Roma per prestare, in qualità di Senatore, il giuramento di fedeltà a S. M. il Re Umberto I, intendo supplire con questo atto di mia mano al compimento di tale dovere.... »

Oseranno, dopo ciò, i clerocratici, e le ombre loro (i neo-guelfi), oseranno ripetere, che il non intervento del conte Sclopis a questa Aula Romana, e alla Plenaria Adunanza del 19 gennaio, significava adesione alle proteste del Vaticano, e difalta di ossequio al Padre della patria, che ci ha restituita l'eterna città, o all'Erede Augustissimo che qui regna, e di qua terge le lagrime e rassoda la fede del popol suo? Certo, il nostro Collega stette saldo alla religione degli avi: ma senza avere sdimenticato che il Verbo, quando ingiungeva alle genti « di rendere a Dio quel che è di Dio », medesimamente ingiungeva di « rendere a Cesare quel che è di Cesare ».

(1) Allude alla circolare colla quale il Presidente avea comunicata ai signori Senatori la lettera 11 maggio di S. E. il signor Ministro Mancini.

« Mi toccherebbe adesso di tessere la lista degli Scritti del conte Federigo, e legali, ed economici, e storici, e letterari, che, già mandati pei torchi, raccomanderanno il suo nome, anche ai posteri. Senonchè questo compito riesce al tutto superfluo, se già la lista o il catalogo venne in luce, or son pochi giorni, per cura del Senatore Ercole Ricotti (1). Onde mi limito ad indicarvi, tra le Opere del conte Federigo, le principali.

Publicò nel 1832, un volume intitolato: « Documenti ragguardanti alla storia della vita di Tommaso Francesco di Savoia, Principe di Carignano, illustrati ».

Nel 1833: « Storia della antica legislazione del Piemonte ».

Nel 1835: « Della legislazione civile. Discorsi quattro ».

Nel 1838: « Prefazione generale al tomo I, *Leges Municipales: nei Monumenta Historiae patriae*. ».

Nel 1840: « Storia della legislazione italiana, vol. I. ».

Nel 1842: « Della Autorità giudiziaria ».

Nel 1843: « Essais historiques sur la législation italienne dans ses rapports avec l'industrie et le commerce, aux XIII, XIV, XV, siècles ».

Nel 1844: « Storia della legislazione italiana volume II ».

Nel 1851: « Degli Stati generali e di altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia. Saggio storico ».

Nel 1853: « Delle relazioni politiche tra la Dinastia di Savoia e il Governo britannico (1240-1815). Ricerche storiche con aggiunta di documenti inediti ».

Nel 1855: « Delle scritture politiche e militari, composte dai Principi di Savoia ».

Nello stesso 1855: « Recherches historiques et critiques sur l'esprit des lois ».

Nel 1857: « Storia della legislazione italiana dalla origine fino al 1847, volume III, diviso in due parti ».

Nel 1859: « Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847 ».

(1) Bibliografia dei lavori a stampa di Federigo Sclopis... presentata da Ercole Ricotti alla R. Deputazione sopra gli studi di Storia patria nell'adunanza generale del 10 aprile 1878.

Nel 1861: « La Domination française en Italie, 1800-1814 ».

Nel 1867: « Di un progetto di Codice internazionale ».

Nel 1870: « Etudes sur Montesquieu ».

E nel gennaio dell'anno che corre: « Considerazioni storiche intorno alle antiche Assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia ». Le quali Considerazioni formano appendice al « Saggio storico », pubblicato nel 1851, e testè mentovato, sotto il titolo « Degli Stati generali..... ».

Amplissimi encomî queste Opere ottennero e fra noi e in Francia e altresì in Inghilterra. Della più conspicua, che è la « Storia della legislazione italiana », esiste una pregevolissima traduzione francese, lavoro di Carlo Sclopis da Petreto, stampata a Parigi nel 1866, con Prefazione apposita dell'Autore.

Chi guardi, anche solo, la detta Lista, stenterà a credere come al conte Federigo nientedimeno restasse tempo pei tanti, e varî, e talora ponderosissimi incarichi che il Governo del Re, e i Collegi amministrativi, ed altri Corpi morali dello Stato, e le più solenni Accademie nazionali e straniere a lui accollavano, ed egli espediva con alacrità incomparabile.

Presidente del Consiglio contenzioso diplomatico del Regno, — Vice-Presidente del Consorzio nazionale, — Presidente del Consiglio provinciale di Torino, — Consigliere di quel Municipio, — Vice-Presidente dell'Ospizio di Borgo Dora, — Presidente dell'Opera di San Luigi, — Presidente dell'altra Opera *La Mendicizia istruita*, — Membro, e, dopo la morte del Plana, Presidente della Reale Accademia delle Scienze a Torino, — Presidente della Deputazione sovra gli studi di storia patria, — Socio dell'Accademia delle scienze morali e politiche di Parigi, — Socio corrispondente dell'Istituto di Francia fino dal 1845, e poi assunto alla maggiore delle dignità, quella di *Socio straniero*, successore a lord Brougham....; dappertutto e sempre assistette, in Italia presenzialmente, e via di qua coi carteggi. Ricordevole esempio, o piuttosto rimprovero a coloro (nè pochi sono) che, gonfi di onori e provvisioni e diplomi, lasciano ai men felici le cogitazioni e gli stenti!

Ometto altri pregi del conte Federigo, ed altre benemerente: mi arresto a quella che fu l'ul-

tima nel tempo, e la più fulgida delle sue glorie; voglio dire, la Sentenza nella questione che chiamano dell'*Alabama*.

Lamentava il Governo degli Stati Uniti d'America che la Gran Bretagna, pendente la guerra di secessione, avesse accolto ne' propri porti gli armatori degli Stati Uniti del Sud, e in ispecie la fregata *Alabama* e la *Florida*: asseverava violati dalla Gran Bretagna i rispetti della neutralità: voleva il risarcimento dei danni diretti, e degli indiretti, che la Repubblica ne avea sofferto: minacciava di correre alla prova delle armi, se alla domanda non fosse fatta ragione. I Ministri della Regina impugnavano e il fatto e il diritto. Ostinatamente duravano le controversie. Soprastava il pericolo della conflagrazione tra' due emisferi. Alla perfine, nel maggio 1871, i plenipotenziari dell'America e dell'Inghilterra convennero di rimettere la decisione della gran lite in un Congresso di arbitri, rispettivamente eletti dall'Italia, dal Brasile, e dalla Svizzera, coll'aggiunta di due rappresentanti (un per una) delle Potenze discordi.

Arbitro eletto dal Re d'Italia fu il conte Federigo Sclopis, Ministro di Stato, che dopo la guerra del 1870-71 s'era fatto zelatore accessissimo degli Arbitrati frannazionali. A sede del Congresso venne designata la città di Ginevra: e per ciò, secondo gli usi diplomatici, la Presidenza spettava all'arbitro nominato dal Governo elvetico. Sennonchè tanta fama avea preceduto il nome del conte Federigo, tanta era la dottrina e la sapienza sua nelle cose politiche e nel *giure inter gentes*, tanta la grazia dei modi suoi, e la facilità del discorrere nella lingua ufficiale del Congresso (la lingua inglese), che la Presidenza fu a lui deferita.

La prima adunanza tenevasi nel 25 giugno 1872. Nel 14 del successivo settembre il conte Sclopis lesse la Sentenza. In quel giorno la Civiltà cantò da senno: « IO TRIUMPHÉ! »

Pochi giorni di poi, mentre i due Mondi plaudivano al Verdetto arbitrale, il conte Sclopis ha ricevuto dal Re d'Italia le insegne del Supremo Ordine dell'Annunziata, accompagnate da questa lettera:

« Caro conte Sclopis,

« Per corrispondere al desiderio espressoci da due grandi Nazioni, risoluto di trovare nelle

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

decisioni di un Consiglio d'arbitri il componimento pacifico di una Causa che resterà celebre nella storia del diritto delle genti, Noi vi abbiamo nominato a sedere giudice in quel Tribunale di cui i Colleghi vostri vi vollero Presidente. Il lustro che dal vostro nome riceve la facoltà di giurisprudenza torinese, i meriti acquistati nelle cariche della Magistratura e nei più alti uffici amministrativi e politici dello Stato, la fiducia illuminata che poniamo nel vostro carattere e nella devozione vostra per la Nostra persona, ci guidarono nella scelta. E voi, fra il plauso universale, vinte con prudente accorgimento e con l'autorità morale del Consesso da voi presieduto difficoltà gravissime, poteste annunciarci compiuta un'opera che le Nazioni salutano come esempio di civiltà. Della parte distinta, che faceste alla patria Nostra in un fatto di tanta importanza, Noi vi ringraziamo come di segnalato servizio; e del compiacimento Nostro desideriamo che abbiate larga testimonianza nell'espressione dei sentimenti del Nostro animo.

« Firenze, 22 settembre 1872.

« Affezionatissimo cugino

« VITTORIO EMANUELE ».

A ciò sopravvisse il conte Federigo poco più che cinque anni: e nessuno sospettava ch'ei non vivrebbe ancora a dilungo; aitante qual'era della persona, vivace lo sguardo, rapido il passo, pronto lo spirito, facile la penna, arguto l'eloquio. Mi sembra tuttora udirlo a Venezia il 30 aprile 1873 nella Sala *de' Pregadi* nel Palazzo de' Dogi, narrare la vita, gli studi, le azioni di Pietro Paleocapa. Mi sembra tuttora udirlo a Torino il 10 giugno 1877, nella gran piazza del Monumento eretto a Ferdinando di Savoia, Duca di Genova, narrare le gesta di lui che ha espugnato Peschiera, di lui, pel quale la Storia scolpì sugli spalti della cruenta Novara il sacro vanto di Enea:

« Si Pergama dextrâ

« Defendi possint, etiam hac defensa fuissent. (1).

Quanta eleganza in quelle Orazioni, quanto senno, quanto amor patrio, quanta efficacia!

(1) Virg. Aen. II, 291.

Nel giorno 9 febbraio di quest'anno lo rividi a Torino; e mi promise che presto verrebbe a Roma, al Senato. — Il 9 marzo, dopo tre giorni di malattia, compiuti ottant'anni e due mesi, chiuse gli occhi nel sonno estremo.

Avea proibito ogni maniera di pompa pel suo mortorio. Sopperì alle pompe ufficiali irrefrenabile accorramento dei cittadini al tragitto della salma al sepolcro: sopperirono le epistole di Re Umberto, dei Senatori, dei Deputati, dei più insigni Corpi scientifici alla vedova osservandissima; e le condoglianze degli stranieri; e le commemorazioni apologetiche qui e là pronunziate; e le parentali supplicazioni del Municipio torinese; e il Decreto vostro, o Signori, pel quale ci rimarrà innanzi agli occhi, condotta in marmo, la effigie del perduto Collega. (1)

VII.

Giuseppe Pastore, nato a Cuneo il 15 aprile 1800, si dedicò sin da fanciullo alla carriera delle armi; e in queste predilesse l'artiglieria, che avea specialissimo culto in Piemonte, la terra di Pietro Micca.

Appunto nell'artiglieria cominciò, e mano mano nel periodo di quarantaquattro anni, salì tutti i gradi della milizia: Cadetto nel marzo 1875; Sottotenente nel dicembre del 1877; Luogotenente nel settembre del 19; Capitano nel gennaio del 26; Maggiore nel maggio del 36; Coonnello nel dicembre del 47; Maggior Generale nell'aprile del 50; Luogotenente Generale nel giugno del 59.

Al severo carattere militare, altamente ispirato dalla idea del dovere, accoppiava molta dottrina, e grande bontà d'animo. Inflexibile in fatto di disciplina; ma sempre giusto, imparziale; e perciò ben veduto dai compagni e dai dipendenti. Affermano, che specialmente lo avesse in conto di amico il Principe Ferdinando, Duca di Genova.

(1) Avrei dovuto soggiungere, come Caio Plinio Secondo nei funerali di Virginio Rufo: « Et ille quidam plenus annis « abiiit, plenus honoribus, illis etiam quos recusavit: nobis « tamen querendus ac desiderandus est, ut exemplar aevi « prioris: mihi enim vero precipue, qui illum non solum « publice, sed etiam privatim, quantum admirabar, tantum « colebam ». (Lib. 11. Ep. 1).

I molti incarichi a lui commessi durante detti 44 anni, attestano la fiducia del Governo nella sua idoneità a quanti sono i magisteri dell'arte. — Nel febbraio del 1833, Vice-Direttore della Regia Sala d'artifici in Torino; nel gennaio del 34, Vice-Direttore della Regia Manifattura d'armi; nel settembre del 37, Comandante di una Brigata campale; nel giugno del 41, Comandante la Brigata Operai; nel settembre del 46, Direttore della Regia Fabbrica di armi in Torino; nel febbraio del 48, Vice-Direttore del personale di artiglieria; nell'ottobre dello stesso anno, Comandante effettivo del personale di artiglieria; nel novembre del 58, Direttore del materiale di artiglieria; nell'aprile del 59, Comandante l'artiglieria alla guerra; nel luglio dello stesso anno, Comandante Generale del Corpo Reale di artiglieria.

Addì 19 ottobre del 1862 nominato Presidente del Tribunale Supremo di Guerra. Esercì codesto ufficio per oltre a cinque anni. Ne fu sgravato, secondo la istanza sua, sullo scorcio del giugno 67. A un tempo medesimo, e come pur avea domandato, posto a riposo per anzianità di servizio e per ragione di età: datogli il grado di Generale di Armata. E quando per le nuove leggi si stabiliva il Quadro degli Ufficiali di riserva, il Generale Pastore, che volea mantenersi il diritto di servire il Re e la Patria sino al termine della vita, è stato dei più solleciti a chiedere l'ammissione tra i detti Ufficiali; ammissione, che gli fu consentita pel Reale Decreto 19 marzo 1874.

Ciò spetta alla carriera. Degli onori che ne ebbe, ricorderò solamente che il Reale Decreto 23 marzo 1862 lo fece Cavaliere Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; e l'altro Reale Decreto 23 Marzo 1865 lo decorò della Medaglia Mauriziana in oro pel merito militare di dieci lustri. Un Decreto Imperiale gli avea spedite nel 12 gennaio 1860 le insegne di Comandatore della Legione d'onore di Francia.

Innalzato pel Reale Decreto 16 novembre 1862 all'Assemblea Senatoria, accettò il mandato di Relatore sopra varî disegni di legge, nel giugno del 64, nel marzo 65, nel luglio 67, nel marzo 69. Prese parte non solo alle discussioni di quelli, ma eziandio di altri disegni, sino al 25 marzo 1871. Indi l'hanno da noi slontanato gli acciacchi che (giusta la frase del Redi) sogliono corteggiare la vecchiaia.

I suoi giorni finirono nel 2 d'aprile.

VIII.

Giuseppe Lunati, nato a Roma il 24 aprile 1800, si dedicò strenuamente agli studi legali, ai filosofici, agli economici.

Come Avvocato, si distinse di tal maniera, che negli anni anteriori alla esaltazione di Pio IX il Governo lo chiamò ad alti uffici nei varî Tribunali dello Stato.

Stampò un'Opera « *Sul metodo e sulla logica* » e parecchi Opuscoli di pubblica economia.

Era onesto, sincero, leale. Delle libertà civili e politiche desideroso; ma convinto che tra noi non riescirebbero ad approdare, sino a che la Penisola non si francasse da ogni ingerimento di Potenze straniere, e soprattutto di Austriaci e di Galli.

Nell'ottobre 1846, Papa Pio lo fece Consultore di Stato sopra le finanze per la Comarca.

Poi, venuto fuori il Decreto 14 marzo del 48 colla epigrafe di « *Statuto fondamentale pel Governo temporale degli Stati di Santa Chiesa* », Giuseppe Lunati fu inviato dagli elettori di Poggio Mirteto al Consiglio dei Deputati.

E allorchè, per attutire le generose collere suscitate dalla Allocuzione del 29 aprile, Papa Pio commise al conte Mamiani di comporre un nuovo Ministero, il Lunati ricevette il portafogli delle Finanze.

Ma avvicinandosi il 5 giugno, destinato all'apertura del Parlamento, sursero grandi difficoltà circa il Prologo che i paesi monarchico-costituzionali conoscono sotto il nome di *Discorso della Corona*. Aveva il conte Mamiani, d'intesa co' suoi Colleghi, ammanito lo schema del Discorso, e sottopostolo al Principe. Questi, a tutta prima, imponeva parecchie varianti. Il Mamiani alle voglie di lui s'acconciava quanto era fattibile. Che pro? Tosto dopo, il Principe (pigliatisi a Consiglieri il Cardinale Altieri e monsignore Bedini) si adopera a rabberciare il Discorso altrimenti. Di che il Ministro Lunati, e seco il Mamiani, sospettando non forse il Principe mandi leggere la dimane al Parlamento un Discorso mal confacente ai propositi del Ministero, la notte del 4 entrano al cospetto di Altieri, Delegato del Principe, e con fermo viso domandano la comunicazione della bozza; se no, i Ministri tutti smetterebbero inconta-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

nenti l'ufficio, e il seguente mattino la Città saprebbe e la ritratta loro e il motivo. Altieri, da principio, alla chiesta negavasi ricisamente: Mamiani e Lunati persistevano, allegando la *responsabilità* statutale: alla perfine il Cardinale ha disascosto la bozza, e i richiedenti medesimi la ammendarono. Insomma, la mercè di Mamiani e Lunati, per allora lo Statuto non patì offesa.

Introdottasi il 3 d'agosto una nuova Amministrazione sotto la Presidenza del Cardinale Soglia, Lunati cedeva al conte Lauri il governo delle finanze: ma non si peritò di riassumerlo nei dì procellosi che seguitarono all'assassinio di Pellegrino Rossi; e, quest'ultima volta, l'ha sostenuto fino a che la *Suprema Giunta di Stato* non ebbe indetta la *Costituente*.

Dal Governo della Repubblica fu chiamato Giudice nella Corte Suprema di Cassazione.

Come vide perire la libertà, si rifece uomo privato; sdegnò le offerte degli stranieri, e dei reduci da Gaeta; ripigliò, più fervidamente che mai, gli studi suoi ben'amati.

Però, non appena il 20 settembre 1870 pose termine alla servitù romana, Giuseppe Lunati s'è sobbarcato (così instando il Governo nazionale) alle funzioni di Sindaco della Città eterna; e con singolarissima annegazione le esercitò nei tre mesi che volsero sin al 20 dicembre, i più faticosi notoriamente e i più scabri del nuovo tempo. Per altri nove mesi adempì il carico di Assessore nel Municipio; e per un anno la Presidenza del Consiglio provinciale.

Già il Reale Decreto del primo giorno di quello stesso dicembre lo aveva insignito del titolo senatorio.

Fu sventura che, presto poi, all'inclito Senatore si infiacchisse la salute, e poco a poco gli venisse meno la facoltà visiva. Onde qui non lo avemmo che assai di rado; nè gli fu dato di prendere parte, secondo avrebbe voluto, ai nostri lavori.

Non per questo ristette dalla meditazione delle pubbliche necessità, e soprattutto nei riguardi della Finanza e degli spedienti che meglio giovino a ristorarla.

Cito in prova l'Opuscolo, che ha pubblicato nel 1872 con questa soprascrizione: « Discorso sui provvedimenti finanziari presentati dal-

« l'onorevole Ministro delle Finanze, — che non « potrà recitarsi in Senato, attesa la grave infermità sofferta dall'autore »:

E altresì cito il Ragionamento, che ha pubblicato nel 1875, con questa chiama: « Delusioni politiche; e primi studi per troncarne la continuazione ».

Senza forse, codesti Scritti (qualunque sieno le opinioni politiche, e le economiche dei lettori) assicurano che nel nostro Collega era sottile lo ingegno, e profondo il sapere, e copiosa la erudizione, e grande la esperienza delle cose e degli uomini, e fervido il patrio amore.

Ancorachè i malori fisici gli si fossero soprammodo accresciuti, conservava serenissimo lo intelletto. La morte lo sopraprese nel quattro di aprile, pochi di prima ch'è giungesse all'anno ottantesimo ottavo.

IX.

Gianbattista Sella ebbe i natali il 5 marzo 1788 a Valle Mosso Superiore, nella provincia di Biella.

Delibati gli studi classici nella vicina Vercelli, gli piacque accudire al lanificio paterno, che per que' tempi non era nè poca cosa, nè di scarso provento.

Nel 1816, con Paolo e Gian Giacomo, fratelli anziani, introdusse dall'estero, e innanzi tutto dal Belgio, pei lavorii della lana nuove macchine e nuovi metodi.

L'intraprendimento non era agevole: grandi le difficoltà dei trasporti: acerbe le contrarietà e del Governo e degli operai; l'uno e gli altri paurosi di detrimento all'arte paesana.

A dir vero, i tre fratelli, piuttostochè a migliorare i vecchi avviamenti, miravano a creare di sana pianta un Opificio, tutto moderno, ed ampio, e di congrui guadagni promettitore.

Le speranze furono coronate anche meglio che que' fratelli non avessero presagito. Rapidamente, e nel Piemonte e fuori, si seppero e si celebrarono i miracoli del Selliano opificio. Taluno de' conterranei si diede a camminare su quelle traccie. L'industria Biellese, in piccolo spazio di tempo, mutò di faccia, e (che più è) di fortuna.

Pietro era stato per avventura il più animoso. Gianbattista l'aveva aiutato con tanta fede, e

tanta costanza, che il merito del juniore non fu da meno che quello del primo nato.

Però la soverchia assiduità di Gianbattista gli logorò la salute; a tal che, sui quarant'anni, dovuta smettere la partecipazione attiva all'industria, ei si volse alle cose campestri, e massime all'aricoltura.

La vendita dei beni comunali, ch'egli iniziò verso il trenta, era osteggiata dalle Regie Autorità, che la giudicavano improvvida e dissipatrice. La sua pertinacia, e le sue poderose ragioni, sgannarono gli oppositori. La vendita fu tollerata.

Di qui, e per l'esempio dato da lui, lo imboscamento e la prosperazione dei monti che guardano la Valle di Mosso. Di qui un aumento notabilissimo del valore della proprietà stabile in que' Comuni.

Ma sebbene l'aricoltura fosse diventata la prediletta delle sue cure, Gianbattista Sella rimase sempre industriale, e (dopo la morte di Pietro) rettore e principe della Ditta. —

Pare a me che un lato di lui voglia essere posto in rilievo; ed è quello dell'industriale sobrio e modesto, che non si lancia a speculazioni trascendenti i suoi mezzi, nè accresce i suoi affari trannechè in proporzione meno rapida che le sostanze. Era il tipo dell'industriale, a dir così, casalingo. — Niuno nega la potenza del Credito e dell'Associazione. Pur tuttavia c'è chi pensa, e dice: quanto meglio operose, e quanto più contente si mantengono le famiglie non accese dalla febbre de' grossi rischi, e della smania di subito traricchiere!

E adesso, venendo ad altro tema, mi affretto ad accennarvi che il Sella, educato ai tempi del primo Impero, professò idee liberali. Quanto a polizia ecclesiastica, le sue opinioni si accostavano a quelle della scuola giurisdizionale lombarda; e fu sentito più volte a deplorare che lo Stato facesse getto delle sue antiche prerogative, il *placet* e l'*exequatur*.

Nel 48 gli elettori di Bioglio lo nominarono deputato al Parlamento Subalpino. Lo scrisse tra i Senatori il Decreto Reale 20 ottobre 1853. Nel maggio del 55 fu lieto di portare il suo voto alla legge di soppressione degli Ordini religiosi, già venuta in pericolo di naufragio. Indi appresso, o che lo pungesse la età, o

che ciò chiedessero i rispetti dell'opificio, si ritirò alla Valle di Mosso: nè più si divise da quella, eccetto le gite, che ogni anno faceva nella estate, ai bagni di St. Didier nel territorio di Aosta.

Alieno dal fasto, ma ospitale agli amici, cortese, benefico. Principalissimo tra gli oblatori che fondarono nel suo Comune un Asilo di infanzia, e apersero la strada che quel Comune congiunse ai finitimi. Agli operai paternalmente amorevole. Soavissimo ai figli e ai nipoti, che sommavano a più di settanta; tra i quali e' godevasi di noverare il Deputato Quintino Sella, e il Senatore Giusedpe Saracco.

La sua rettitudine assoluta e incrollabile, e la consentaneità con sè medesimo, tutto informavano il suo carattere.

Conservò sino al giorno supremo, che fu il 9 d'aprile, la bella sua intelligenza, e la fede nei principî politici degli anni suoi vigorosi. Avea da oltre un mese compiuto il diciottesimo lustro.

X.

Andrea Lissoni, nato a Monza il 10 novembre 1807.

Imparò le leggi nell'Ateneo ticinese. Professò l'avvocatura in Milano.

Fu del vecchio ceppo di que'giureconsulti che sapevano riverberare anche sulla quotidiana pratica forense la luce della scienza. La *procedura*, dagli Austriaci recata al Foro lombardo-veneto, escludeva la discussione *orale*; e quindi gli avvocati non si faceano propriamente conoscere che per le *Scritture* che presentavano ai Tribunali. Quelle del Lissoni ottennero, fin dalle prime, il plauso di tutti, per la copia della dottrina, la sodezza delle argomentazioni, la energia dello stile. Egli ebbe riputazione grandissima, in ispecie nel Diritto Ecclesiastico, che fu tanta parte della giurisprudenza nella prima metà del secolo; e parimenti nel Diritto Commerciale, del quale ogni dì si allargava la sfera e cresceva la importanza. Ond'è che a lui furono commesse gravi Cause che involgeano quistioni o canoniche, o di commercio: e, all'infuori eziandio delle controversie giudiziarie, soleva essere consultato sopra tutto ciò che si attenesse ai più riguardevoli affari industriali.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

Nel 1848 fu dei primi ad offrire la sua cooperazione al Governo provvisorio di Milano, che s'è giovato di lui in più occorrenze. Membro eletto del Comitato Centrale di pubblica sicurezza. Sul principio del giugno, inviato al campo di re Carlo Alberto, insieme con Giuseppe Durini e Gaetano Strigelli, latori del Plebiscito per la fusione della Lombardia cogli Stati Sardi. Indi a Torino, con Durini medesimo, per concertare i provvedimenti opportuni a recare in atto la detta fusione. Nel quale incontro avviò domestichezza col Balbo, col Rattazzi, e coi luminari della Curia torinese.

Quivi rimase fin dopo la pace coll'Austria; più volte richiesto de' suoi avvisi dalla Consulta lombarda, e da varî dei Ministri che in quel turno di tempo si succedettero. Sul cadere del 49, costretto da domestiche ragioni, si restituiva a Milano. Nel decennio di poi, si tenne in dignitoso riserbo; assumendo però coraggiosamente il patrocinio di molte Liti in cui era mestieri affrontare la prepotenza del Governo.

Esultò dei grandi avvenimenti del 59, che di corto produssero la unità d'Italia. E nei primi tempi del Governo Nazionale a Milano (essendo Governatore Generale della Lombardia Paolo Onorato Vigliani) partecipò ai lavori delle varie Commissioni, che indagavano e proponevano i modi più acconci da poter surrogare al cessato reggimento amministrativo e giudiziario i nuovi ordini.

Fu dei giureconsulti lombardi chiamati nell'anno 1860 a dar parere sul Codice civile da distendersi a tutto il Regno.

Per due Legislature, la VII e la VIII, appartenne alla Camera de' Deputati, elettovi dal collegio di Monza. Il Reale Decreto 13 marzo 1864 lo nominò Senatore. Colpa della salute omai cagionevole, e specialmente dei fieri dolori della podagra, non potè essere frequente alle tornate dell'Assemblea. Quando intervenne, non si fece ad esprimere i suoi concetti se non negli Uffici o ne' privati colloqui; e tuttavia confermò la estimazione in cui era di profondo giurista, di sincero patriota, di Senatore egualmente pregiabile pel senno e per l'animo.

Caratteristica dell'uomo era una certa bonomia sollazzevole e arguta, sotto la quale si sentiva sempre il vigore e la prontezza di un'alto intelletto, e, a quando a quando, anche la punta di un fino umorismo.

Dall'anno 1860 sino al termine della vita fu Consigliere provinciale di Milano; e al Consiglio presiedette per lo spazio di molti anni, fintantochè, somprepiù aggravandosi le sue infermità, spontaneamente è disceso dal Seggio.

Morì il 29 aprile, d'anni 70 e mezzo.

Dicono che tra i manoscritti di lui v'abbia un'Opera, maturata a dilungo, sulla storia del diritto delle acque, e in particolare delle colature. La fama e la saviezza dell'autore non possono non farci augurare che l'Opera venga data alle stampe.

Nella dipartita di Andrea Lissoni fu generale il cordoglio. Splendidi gli ossequi funebri. Fra gli oratori che davanti alla spoglia esanime innalzarono e laudi e voti, il Senatore Tullo Massarani, membro del Consiglio provinciale, così ricordava il cessato Presidente:

« . . . Ben posso dir io, per averlo ammirato « da vicino, quanta fosse in Andrea Lissoni la « lucidità dell'intuito, la sicurezza de' criterî, e « quella rapida efficacia d'impulso, che, non av- « vertito per anco, già si propagava irresistibile « dalla sua virtù intellettuale. Questa del reg- « gere senza premere è virtù somma in chi go- « verna così le Assemblee come gli Stati; ed io « penso che quando si vorrà cercare un sim- « bolo, o proporre un esempio, si pronunzierà « riverente quel nome, al quale ora mandiamo « addolorati e commossi l'ultimo saluto ».

(Alcuni minuti di sospensione.)

Discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

PRESIDENTE. Si ripiglia l'ordine del giorno.

« Conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità. »

Prego l'onorevole Segretario Verga di leggere il progetto di legge.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io domanderei che si risparmiasse la lettura di questo progetto di legge, giacchè fu già letto e quasi per intero discusso, e tutti lo conosciamo ampiamente.

Del resto non è che una proposta che faccio.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni, ricordando che questo progetto di legge fu già

letto, e quasi per intero discusso nella passata Sessione, propone che adesso si prescinda dalla lettura preliminare di tutti gli articoli, i quali poi dovranno essere letti e posti ai voti uno ad uno nella discussione speciale.

Se nessuno fa opposizione, si omette la lettura preliminare, ed è aperta la discussione generale.

Il signor Senatore Massarani ha la parola.

Senatore MASSARANI. Se il Senato si ricorda ancora, ed io devo pur troppo temere piuttosto che sperare che si ricordi, se, dico, il Senato si ricorda a quale dura prova io abbia messo la sua pazienza, quando la prima volta in una recente Sessione fu discusso questo disegno di legge, può essere che taluno degli onorandi Colleghi non mi veda senza un certo senso di sgomento sorgere nuovamente a parlare sul medesimo tema.

Ma io voglio, o Signori, rassicurarvi tosto e del tutto.

Di quell'ampio e grave dibattimento io non mi piglierò licenza se non di ricordare, a titolo di dichiarazione, le brevi parole che pronunziai posciachè, respinti gli emendamenti che insieme coll'egregio Senatore Di Giovanni avevo avuto l'onore di presentare, si era sul punto di sancire il principio a cui il disegno di legge, o almeno la più essenziale sua parte s'informa.

« Non volendo, io diceva allora, ascrivermi tra coloro i quali, per il desiderio del meglio, ricusano anche quel tanto di bene che sarebbe loro dato ottenere in pro della pubblica cosa, io, ancorchè stimi questa legge imperfetta, renderò il partito favorevole, ad una condizione: che nell'ulteriore dibattito essa non perda quel tanto di efficacia che ha, vale a dire, che sia mantenuto il principio del divieto di esportare, almeno in riguardo ai Corpi morali. E renderò il partito favorevole alla legge, perchè essa ne toglie fuori dalla condizione pressochè *ex lege* in cui versiamo, e ne fa per lo meno dare un passo innanzi su quella via che io avrei desiderato di vederle fornire intera ».

Egli è vero che, secondo le prammatiche parlamentari, il disegno di legge ci ritorna innanzi libero da ogni vincolo di precedente votazione, e alleggerito persino dell'uggiuso carico di ricordarsi tutto quanto in un'altra Sessione possa

essersi detto; ma quello che i regolamenti non comandano, lo esige la discrezione.

Nei pochi mesi trascorsi da che questo progetto di legge fu dibattuto, in questi mesi pieni di casi tanto gravi, dolorosi e solenni, attraverso ai quali siamo passati senza che l'animo trovasse mai posa, ed avesse facoltà di raccogliersi a geniali meditazioni, non è da sperare che il tema del quale dovrei ragionarvi abbia potuto occupare un gran posto nei vostri pensieri; e sarebbe anche più indiscreto che io mi lusingassi che quei robusti convincimenti, ai quali si informò la eloquenza de' valorosi miei contraddittori d'allora, avessero ceduto il luogo ad una sentenza meno aliena da quella che io mi ero ingegnato di difendere.

A me, per converso, non è uscito di mente che le opinioni manifestate allora in questo alto Consesso, lunge che si accostassero a quelle provvisioni più rigorose che io mi studiava di raccomandare, anzi in massima parte osteggiavano persino quelle più assegnate e più rigorose che la Giunta Centrale con tanta autorità era venuta proponendo e così strenuamente difendeva.

Laonde, quando in sull'ultimo io detti la mia povera adesione a quel sistema, qual che si fosse, di difesa del patrimonio artistico nazionale, che nel disegno di legge era proposto, io fui mosso da un sentimento, e vorrei quasi dire da un istinto non dissimile da quello per il quale il naufrago si aggrappa a quell'unica tavola che galleggia ancora sull'onda perigliosa.

Egli è un sentimento od un istinto, se volete, della medesima sorte che oggi mi persuade a non sollevare una disputa la quale sarebbe intempestiva. Che se qualcosa potessero valere i miei voti presso a giudici tanto maggiori di me, io vorrei augurarmi che almeno questo riserbo, del quale mi fo legge, attutisse anche l'ardore di quegli assalti, che nella passata discussione investirono questo progetto di legge; vorrei sperare che fosse ascoltata, siccome io per parte mia la ascolto, quell'esortazione che non solamente all'egregio Senatore Di Giovanni ed a me, ma a tutto il Senato rivolgeva il mio illustre amico Senatore Amari, quando pregava che da una parte i fautori dei supremi diritti della coltura e della civiltà, dall'altra i difensori inflessibili del diritto di proprietà tanto

almeno si accostassero, da incontrarsi in quel temperamento che la Giunta Centrale proponeva a tutelare il patrimonio delle arti e della storia patria.

Io devo per debito di coscienza ripetere che, secondo il mio convincimento, la legge anzichè ad un principio fiscale avrebbe dovuto informarsi ad un principio civile, anzichè imporre balzelli avrebbe dovuto proclamare la libera disponibilità di tutti quegli oggetti che non importassero altamente alla storia ed alle arti, e riguardo a quelli poi che altamente rilevassero al decoro ed alla coltura nazionale avrebbe dovuto col divieto ricisamente arrestare l'offesa.

Ma poichè a questo rigore di criteri non si volle accostarsi, poichè in questa nostra età tutta cifre pare che non si voglia, o non si possa, alle tradizioni gloriose dell'arte dare altra scolta che di gabellieri ed altro baluardo che di dogane, si faccia.

Tutto sarà meglio che lasciare indifese ed inermi l'arte e la storia davanti alla cupidigia dei trafficanti.

Prego solamente che resti inalterato almeno, quale nel progetto è formulato, il divieto della esportazione rispetto a'Corpi morali, verso dei quali parmi che lo Stato possa anche più coraggiosamente, che non verso i privati, affermare i suoi supremi diritti. E quanto a me, da utopista incorreggibile mi rassegnerò a confortarmi meditando due versi che non oserei ripetere qui, se non fossero di quel divino ingegno di Leonardo da Vinci:

Chi non può quel che vuol, quel che può voglia,
Chè quel che non si può, folle è volere.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onor. Senatore Massarani ha creduto che le sue elegantissime parole fossero state dimenticate. Io dichiaro che ne avevo intera la impressione, ora rinnovata dalle facili ed eleganti parole che egli vi ha aggiunto in questo momento.

Egli fu uno strenuo difensore, unitamente all'onor. Senatore Di Giovanni, d'un principio al quale non si accostò certo la maggioranza della nostra Giunta, nè lo accettò il Senato. Ma se il principio mantenuto dall'onor. Senatore Di

Giovanni e dall'onor. Senatore Massarani non trionfò, non fu certo per mancanza di valore nella difesa di quel principio.

Io fui tra coloro che non lo votarono, ma confesso che io sono pronto ad accettare la riserva, o l'ordine del giorno che l'onorevole Massarani voglia chiamarlo, col quale s'indice il divieto dell'alienazione all'estero di tutti gli oggetti d'arte o di monumenti storici i quali possono essere interessanti alla coltura nazionale ed i quali siano in possesso di Corpi morali. Confesso che non saprei, nè saprò accettare l'altro principio che l'onor. Senatore Massarani ha già chiamato fiscale, quello dell'art. 13, che vuole imporre una ritenuta (dovrei dire confisca) su parte del prezzo di vendita pei privati. Ma non è per questo che avrei preso ora la parola, giacchè non è adesso che se ne deve fare questione. Io invece mi preoccupo molto di due cose, di due desiderî miei, quali non so però se siano facilmente realizzabili, giacchè se lo fossero l'Ufficio Centrale e l'onorevole Relatore in ispecie, zelante com'è dell'arte, se ne sarebbero occupati altresì. Parlo del libero accesso che al pubblico dovrebbe essere dato allo studio degli oggetti di cui si preoccupa questo progetto di legge. All'articolo 10 si è fatto certamente tutto quello che era possibile in proposito per i monumenti di pertinenza dei Corpi morali; ma non so se vi abbia modo di aprire l'accesso al pubblico ai possessi dei privati.

Havvi anche altro punto che è trascurato ed è quello delle collezioni; e di queste pare che l'Ufficio Centrale non abbia creduto opportuno occuparsi specialmente. Ora, gli oggetti d'arte isolati possono avere ed hanno certamente un valore grande, ma san tutti che una collezione ha valore grande per se stessa solo perchè collezione: e che se le collezioni si spezzano il prezzo di ciascun oggetto perde più della metà del suo valore, e per ciò avvi un grande interesse di salvare più che si può le collezioni d'arte d'ogni sorta.

Io per altro non avrei preso la parola in proposito se non avessi bisogno di una spiegazione per parte dell'onor. Ministro, relativa ai particolari dei quali ho discusso, ed è questa. Quando fu passata la legge che estendeva alle provincie roman e'gli art. 24 e 25 del Codice civile, fu discussa allora la legge sui fidecommissi e vi si introdusse per la provinvia ro-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

mana quest'articolo 4: « Non ostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche, ed altre collezioni di arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fedecommesso, loro eredi, od aventi causa.

« La legge speciale di cui sopra, sarà presentata nella Sessione prossima ».

Per quanto io sappia, non è mai venuta una legge ad appurare questa promessa e questo desiderio che si accoglieva in quest'articolo della legge. Almeno io non la conosco; ne ho fatto ricerca, ma nessuno mi ha saputo indicare cosa in proposito.

Mi ricordo che nel 1849, quando la legge per la soppressione dei fedecommessi fu trattata qui in Roma, in un'altra Aula molto più ristretta di questa, in quello scorcio di tempo che passò fra la fuga di Pio IX a Gaeta e la Costituente, fu proposta da me, in quel tempo, un'eccezione analoga a quella dell'art. 4, ma con alcune aggiunte, che a mio parere, potevano dare un valore a quest'eccezione e potrebbero essere utili anco adesso. Io aveva allora introdotto, oltre all'eccezione, due altre piccole modificazioni ed erano queste:

Che si staccasse dal fedecommesso quel tanto che valesse a mantenere la collezione, la galleria, la biblioteca, o altro di che si tratti, purchè rimanessero aperte al pubblico; e quindi si costituisse una specie di servitù che rimanesse permanente. Che se poi la famiglia lo preferisse, il Governo entrasse a fare tutte le spese della manutenzione della collezione, galleria, biblioteca od altro, in modo che ne rimanesse interamente esonerata la famiglia, ma sempre a condizione che rimanessero aperte al pubblico, come una specie di servitù, quelle collezioni di arte o di scienza.

Io sono persuaso che anche adesso sia tanto l'amore dell'arte fra noi, che se una legge di questo genere fosse proposta, lasciando l'opzione alle grandi famiglie che hanno collezioni in Roma (e dico Roma, giacchè è una legge che riguarda quasi solo Roma, in quanto che le grandi collezioni si trovano specialmente in questa città) io dico che una simile clausola probabilmente sarebbe accettata.

La mia domanda per altro ora si riduce a sapere se l'attuale progetto di legge intenda a

sopprimere quella clausola dell'art. 4° da me citato; nel quale caso bisognerebbe farne una menzione espressa nella nostra legge, oppure se la clausola dell'art. 4° resta ferma e si dovrà poi provvedere con una legge espressa; ed anco in questo caso non sarebbe soverchio, mi pare, ed anzi crederei opportuno farne menzione. Ad ogni modo sarò lieto di sentire la parola del signor Ministro a questo proposito.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io non intendo di riaprire la discussione generale; il Senato ne ha fatto già una splendida, ed è stato uno dei più bei giorni della mia vita quello in cui ho potuto leggerla e studiarla; sicchè le mie povere parole non aggiungerebbero nulla a tutta quella facondia ed a quella so-dezza di dottrina che furono spiegate in quel tempo.

Mi limiterò pertanto a dire innanzi tutto all'onorevole Senatore Massarani che egli ha fatto una dichiarazione quale io poteva attendermi da lui, da un artista, il quale per il trionfo dell'arte non dà il giusto peso agli altri interessi sociali, che pure debbono avere la loro importanza; e mi è parso quasi che nella sua mente egli abbia detto: « purchè l'arte trionfi, perisca il mondo »; ma, siccome di questo mondo bisogna pur preoccuparsi un tantino, e Senato e Ministri debbono tenere conto di tutti gli interessi. Sono lieto che il Senato sia venuto nella determinazione di raggiungere lo stesso scopo che si propone quell'eminente critico d'arte che è il Senatore Massarani, ma di raggiungerlo salvando anche altri interessi non meno importanti, cioè a dire l'interesse dell'umanità e il diritto di proprietà.

Quanto poi all'onorevole Senatore Panteleoni, veramente io non era abbastanza istruito della questione che egli mi ha proposto; ma ricordo così confusamente che si è nominata una Commissione a questo fine. Del resto, altri schiarimenti più particolari in proposito li potrà dare l'onorevole signor Relatore; in quanto a me non esprimo che un solo desiderio, che cioè si approvi al più presto questa legge che già è stata discussa dal Senato.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Cedo la parola all'onorevole Senatore Amari.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI. Trovo molto giuste le osservazioni del nostro Collega Pantaleoni per decidere quest'importante questione delle collezioni; ma a me pare che questa questione non si debba sollevare adesso.

Noi in questo momento stiamo discutendo una legge la quale è molto più urgente di quello che non mostri il suo titolo. La cura dell'antichità e delle belle arti non implica al certo la esistenza di uno Stato; io però ritengo che questa legge sia per noi abbastanza urgente perchè tutti sanno che l'Italia non ha attualmente una legislazione comune per le antichità, tantochè in alcune provincie è proibita l'esportazione degli oggetti di antichità e delle opere d'arte, mentre in altre provincie è permessa. Così egli può facilmente avvenire che tali oggetti si facciano passare da una provincia del Regno ad un'altra (nè questo si può in alcuna guisa impedire) allo scopo di spedirli all'estero, evitando la proibizione.

Il Senato ricorda come questo progetto di legge sia stato proposto da parecchi anni, come sia stato soggetto di lunga discussione; ora sarebbe finalmente tempo che se ne uscisse. Tutti sanno che qui sono due principî in contrasto; da una parte, l'interesse dell'arte, della scienza, della storia e del decoro del paese che ci spinge a conservare presso di noi tutti i monumenti d'arte perchè servano allo studio e alle ispirazioni nostre prima che a quelle degli stranieri. L'altro principio è il rispetto della proprietà, che cioè per l'interesse pubblico non si tolga a chi ha la proprietà di tali monumenti d'arte, l'esercizio del suo diritto.

Il Senato ricorda bene come le passate discussioni versassero su questo conflitto di due grandi principî, di due principî generalmente rispettabili.

Dalla parte mia è vero che io intenda un poco più al principio sostenuto dall'on. Massarani e dall'on. Di Giovanni, che a quello sostenuto da molti altri Senatori. Io non arrivava sino al

punto in cui andavano loro, ma mi ci avvicinavo.

Intanto però, considerando che le leggi sono in gran parte una transazione di interessi, una transazione di tendenze e di passioni anche se volete, io mi acconciava a questa legge quale fu in gran parte votata dal Senato, e quale oggi si presenta, e vorrei che si procedesse nella discussione senza impacci e senza ritardo, tanto più che, per ragioni ben note, credo che sia anche urgente di fare questa legge in cui ci è un vincolo daziario che non ha certamente un interesse di protezione, ma che ha un interesse di istruzione pubblica e di decoro nazionale.

Ora, appunto per queste ragioni io pregherei l'on. Senatore Pantaleoni di differire l'istanza ch'egli fa perchè si decida ora questo intricatissimo quesito, questa difficilissima legge sulle collezioni possedute in Roma da private famiglie.

Veramente questo è uno di quei casi in cui si presenta più vivo, e più ostinato il conflitto del diritto di proprietà con l'interesse pubblico.

Io perciò pregherei, ripeto, l'onorevole Senatore Pantaleoni di dirigere sempre al Ministero la sua istanza perchè studi la cosa e provveda alla questione delle collezioni, secondo quel tale articolo di legge di cui egli ha dato lettura, ma che intanto quella questione si metta da parte nella presente discussione e si tiri innanzi all'esame della legge che ci è davanti; tanto più che l'affare delle collezioni, quantunque si tratti di soggetti d'arte e di antichità, non appartiene precisamente al nostro argomento, che è quello della conservazione dei monumenti.

Questi monumenti nelle collezioni sono adesso ben conservati e non si potrebbero disperdere se non che nell'avvenire. Per ora andiamo innanzi con questa legge e prepariamo quell'altra.

Questo era il concetto che io voleva esprimere.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Non tema il Senato che io voglia tediare ricominciando una discussione generale, la quale già ha avuto luogo altra volta per ben dieci giorni, e dove sono state svolte tutte le idee, tutti i concetti che possono riguardare questa importante que-

stione. Io sento solamente il dovere di rispondere qualche cosa all'onorevole Senatore Massarani.

Una voce. Non è presente, ma verrà subito.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Allora, intanto che viene il Senatore Massarani, risponderò all'onorevole Senatore Pantaleoni. Noi in questa legge non ci siamo più particolarmente occupati delle collezioni, perchè abbiamo creduto che non fosse il caso e ne darò spiegazione. Veramente di questo concetto delle collezioni quando se ne discorse non si afferrò mai con precisione il significato.

Vi sono delle collezioni che hanno valore in quanto che sono collezioni, e quelle evidentemente sono contemplate nell'insieme della legge; ma non ogni collezione è importante per il fatto solo che è collezione. Ci sono molte di queste collezioni, e particolarmente fra quelle alle quali faceva allusione l'onorevole Pantaleoni, il valore delle quali è costituito da otto o dieci oggetti. Per il resto, è sempre bello di vedere cento, duecento quadri riuniti insieme, ma potrebbero senza gran danno sostituirsi altri oggetti a quelli che vi sono e dello stesso valore. Voglio dire con ciò che quelle specie di collezioni sovente costituiscono un onore, un lusso in rapporto alla persona che le possiede, ma nell'interesse dell'arte non acquistano importanza per il numero maggiore o minore degli oggetti che le compongono.

Ora, io lo ripeto, ogni qualvolta una collezione ha un valore perchè è collezione, è contemplata nell'insieme di questa legge; invece tutte quelle collezioni le quali non sono altro che una riunione di quadri o di oggetti che si trovano insieme per caso e senza alcun concetto dirigente, evidentemente come tali rimangono fuori dalla legge; ma vi sono però inclusi tutti quegli oggetti che vi si trovano, i quali meritano particolare interesse. Fin qui la legge; rimane la questione alla quale ha fatto allusione il Senatore Pantaleoni, quella che riguarda esclusivamente le collezioni romane.

Dirò qualche cosa in proposito anche su ciò dappoichè io ho fatto parte della Commissione la quale era stata incaricata di formulare, e di trovare modo di sciogliere questa questione. Non sono autorizzato a parlare in nome di questa Commissione perchè essa, dopo varie riunioni, non è venuta ad alcuna conclusione

che io possa citare; dirò soltanto che non mi è parso sia facile che una soluzione si trovi assai diversa da quella che emerge da questa legge. Fu posto in campo anche nella Commissione il modo esposto dal Senatore Pantaleoni nella prima parte del suo discorso, cioè quello di assegnare una dote alle gallerie, e mantenere così per queste una specie di fedecommesso nelle famiglie dei possessori delle medesime; ma si comprenderà facilmente, come la Commissione si arrestasse avanti una disposizione, che, tuttochè parziale e giustificata da ogni modo di ragione, lascierebbe credere che si prestasse alla ricostituzione dei privilegi.

Quantunque io non partecipi a questo allarme, non credo possibile far accettare questo principio, e sono del resto d'avviso che si urterebbe in gravi difficoltà pratiche.

La seconda parte del pensiero del Senatore Pantaleoni mi pare che davvero potrebbe a più giusta ragione allarmare la proprietà privata che si troverebbe posta in condizione, quando non riuscisse l'altro esperimento, di essere fatta dominio del pubblico. Ma ad ogni modo io non voglio più oltre dilungarmi, perchè la Commissione non è venuta ancora a nessuna conclusione, e quindi non è opportuno preoccupare il terreno. È una questione sulla quale si potrà tornare sopra, e proporre forse qualche altro provvedimento alla sanzione del Parlamento.

Il mio scopo è di fare osservare al Senatore Pantaleoni che con questa legge si è fatta la più gran parte della strada, perchè quando abbiamo posto al sicuro tutti quegli oggetti contenuti in queste collezioni, i quali meritano di esser conservati, credo che noi abbiamo fatto quello che era essenzialmente necessario di fare. Inoltre tutti quegli articoli di questa legge che invitano alla formazione de' musei e gallerie pubbliche nazionali, prestando agio a deporvi gli oggetti i quali non si possono conservare o siano mal tutelati privatamente, costituiscono per se stessi un provvedimento che io credo potrà facilmente rendere grandi servizi. Io ne ho veduto altrove delle felici applicazioni con buonissimi risultati. Quando vi sono luoghi pubblici dove gli oggetti, senza correre nessun rischio di comprometterne la proprietà e il possesso, sono esposti al pubblico, facilmente tutti quelli i quali non hanno modo

di custodirli o li custodiscono malamente, o non possono dar loro al proprio domicilio quello splendore, quell'evidenza che meritano, s'inducono a esporveli. Concludo queste brevi parole facendo osservare al Senato come in questa legge siasi fatto, per il soggetto del quale si preoccupa l'onorevole Pantaleoni, tutto quello che era possibile di fare allo stato attuale delle cose, e per il mio avviso personale anche per l'avvenire; ma non intendo con ciò preoccupare il terreno ad altre soluzioni che potessero essere proposte. A me basta constatare che le cose più importanti che si trovano in quelle collezioni sono tutelate. Pel resto si vedrà in appresso.

Ora io debbo ringraziare l'onorevole Massarani dell'appoggio dato al progetto del Governo e dell'Ufficio Centrale, appoggio tanto più valido, in quanto che esso viene dalla parte di un validissimo avversario il quale ha dovuto anch'esso toccare con mano come questa legge sia il risultamento necessario delle due forze che sono in contrasto. Il Senatore Massarani, pur riconoscendo questo, volle sfogare il suo del resto nobile ed invidiabile rammarico chiamandola una legge fiscale.

Ora, la legge non è fiscale; la legge si serve del fisco perchè è l'unico mezzo rimasto per compiere quei desideri, che così caldamente sente l'onorevole Massarani. Noi non avevamo altro mezzo che quello del quale ci siamo serviti; e perchè non resti dubbio sul nostro intento, io prego l'onorevole Massarani di guardare all'articolo 13 e vedrà a quale scopo sono rivolti questi mezzi fiscali.

Noi abbiamo confidato ai gabellieri la cura delle nostre glorie; ebbene che perciò? Essi rendono servigi abbastanza ingrati; lasciate che per una volta divengano i protettori delle arti e facciano qualche cosa che sia di soddisfazione universale.

Dopo ciò io credo di fare bene a risparmiare al Senato e tempo e parole superflue sopra un soggetto che esso ha già così lungamente e sapientemente svolto, tenendomi peraltro sempre a sua disposizione per qualunque altro chiarimento o spiegazione che alcuno dei Senatori potesse desiderare dall'Ufficio Centrale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Il desiderio espressomi dall'onorevole Amari era già contenuto nelle stesse mie parole, giacchè non aveva mai inteso veramente che la lettura o il ricordo di quell'articolo di legge dovessero attraversare in alcun modo nè la discussione, nè l'esito dell'attuale legge. Mi preoccupava solamente del desiderio di sapere se rimaneva quell'articolo o se quella disposizione fosse perentoria dall'adozione dell'attuale progetto di legge.

Quanto al progetto di legge, confesso che è difficile, data la condizione delle cose, e, se vuole anche l'onorevole Relatore, dirò impossibile, di fare qualche cosa di meglio di quello che è stato fatto dall'Ufficio Centrale, data sempre, lo ripeto, la condizione nella quale si trova la Finanza pubblica.

Nel fare peraltro l'elogio del disegno di legge e dell'opera dell'Ufficio Centrale mi riservo sempre l'eccezione che dissi all'art. 13.

Del resto mi felicito di essere stato così fortunato nella mia interpellanza di trovare che il Relatore è precisamente membro di questa Commissione della quale, lo confesso, io non conoscevo l'esistenza, e la quale debbe provvedere a presentare la legge promessa all'articolo 4 da me citato di sopra; e sono felice di avere dato qualche suggerimento che probabilmente era già nella intenzione dell'onorevole Vitelleschi, ma che esteso al modo in che io lo ho espresso potrebbe molto giovare a salvare le nostre grandi collezioni.

Io non ho inteso che fosse un'offesa ai possessori delle grandi collezioni l'accettare il partito che il pubblico prendesse il carico di tutte le spese e di tutte le manutenzioni avvenire, sempre bene inteso, che con questo divenissero di uso pubblico o piuttosto che rimanessero aperte al pubblico. Io ho tale fede nell'amore dell'arte in Italia e nel rispetto che queste famiglie illustri hanno per le tradizioni domestiche, che io sono convinto che la maggior parte dei proprietari romani i quali posseggono queste collezioni accetterebbero una tale condizione, onde salvarne la gloria a Roma ed alle famiglie loro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola la discussione generale è chiusa.

Si legge l'articolo primo.

TITOLO I.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 1.

La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici e per carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, degli oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, non spettanti all'archivio di Stato, e per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto, è affidata al demanio, alle provincie, ai comuni e agli altri enti morali, quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministro della Istruzione Pubblica e delle autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti di qualunque specie indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Vitelleschi, *Relatore*, ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ho domandato la parola solamente perchè c'è un errore di stampa che converrebbe rettificare. Ove dice: « non spettanti all'archivio di Stato, e per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto », ecc., è stato dimenticato il *non*, e dice cosa che sarebbe contro il senso di tutto l'articolo. Quindi bisogna dopo le parole *delle quali* aggiungere un *non* e dire: « per la custodia delle quali non sia altrimenti provveduto..... ».

PRESIDENTE. Il signor Senatore Amari aveva domandato la parola.

Senatore AMARI. L'avevo chiesta per fare la stessa osservazione.

PRESIDENTE. Allora se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo 1° colla rettificazione proposta dall'onor. *Relatore*.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta, come in quella che rimane a scoprire.

(Approvato.)

Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1° dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a cura delle autorità locali a questo effetto delegate, e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso art. 1° ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione Pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agli interessati. Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'art. 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando non avendola, sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

Le vertenze che potranno insorgere tra le autorità locali e gl'interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno definite dalle Giunte superiori d'arte o d'archeologia. Quando persista il dissenso tra gl'interessati si potrà aver ricorso ai tribunali ordinari. A questi si avrà sempre ricorso nelle quistioni esclusivamente amministrative e giuridiche.

Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione.

(Approvato.)

Art. 4.

Se alcuno degli enti morali dimostrasse al Ministero o alle autorità da esso delegate, di non potere sobbarcarsi agli oneri inerenti alla custodia e alla conservazione dei monumenti ad

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

esso affidati per l' art. 1° di questa legge, il Ministero anche col concorso dei comuni e delle provincie potrà provvedere d'accordo coll'ente morale interessato, ovvero valersi degli articoli 83, 84 e 85 della legge 25 giugno 1865, N. 2339, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Le stesse disposizioni valgono per i monumenti di arte e di antichità di proprietà privata, che abbiano la natura d'immobili, e che per la loro importanza storica ed artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale e descritti nei cataloghi. Per i privati basterà una semplice dichiarazione.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io crederei che invece di dire *importanza storica ed artistica*, si dovesse dire: *importanza storica od artistica*. A me pare che così torni meglio.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la frase « per la loro importanza storica ed artistica », viene corretta così: « per la loro importanza storica od artistica ».

Ora, se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo articolo 4, così emendato:

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondono alle obbligazioni derivanti dagli art. 1, 4 e 8, e siano esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobili, appartenenti ai privati, che siano per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli art. 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io proporrei un piccolo emendamento di redazione nel primo comma, dove dice: « Quando le singole amministrazioni pubbliche o Enti morali non corrispon-

dono, ecc. », direi invece: « non corrispondano », per metterlo d'accordo colle parole: « e siano esauriti », ecc.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. È giusto.

Senatore AMARI. Poi dove dice: « Quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero », che non dà l'idea netta, debba dire invece: « Sarà fatto dal Ministero tutto ciò che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, non curati o abbandonati ».

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. L'articolo è più chiaro.

PRESIDENTE. In seguito alla proposta di emendamento dell'onorevole Senatore Amari, ed accettata dall'onorevole signor Ministro, nell'articolo 5, dove dice: « quel che importa la cura e la custodia... » sarà detto invece: « Sarà fatto dal Ministero tutto ciò che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, non curati e abbandonati ».

Chi approva quest'articolo così emendato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifici ed avanzi monumentali contemplati all'art. 1, e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale fissa, e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano, ed anche in edifici di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico; salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la remozione di questi oggetti e di queste memorie o li lasciasse deperire, il Ministero potrà promuoverne l'acquisto in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

I progetti di restauro per gli oggetti di arte

accennati in questo articolo, saranno preventivamente approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalle autorità a questo effetto costituite.

Per il restauro degli oggetti posseduti dai privati, iscritti nei cataloghi e non esposti al pubblico, basterà la semplice dichiarazione alle autorità locali.

Oltre le pene prescritte nella presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge, dovranno se sia possibile ricollocarsi dove prima si trovavano.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Credo che questo sia il momento più opportuno per richiamare l'attenzione del Ministro di Pubblica Istruzione sovra un' indicazione che ricorre spesso nel corso di questa legge, quella cioè d'autorità delegate dal Ministero per l'esecuzione della legge stessa. Ora, quali siano codeste autorità delegate chiaramente non apparisce, onde rimarrebbero senza un procedimento ben definito d'esecuzione molte delle più gravi disposizioni contenute nei vari articoli, e ve ne sono parecchie in quest'articolo 6° che molto rilevano.

Ora, qui è bene il ricordare che il presente progetto di legge non è che la riproduzione in molte parti, quantunque in altre ammendato, di un altro progetto di legge che fu presentato al Senato nel 1872 e che non poté poi essere nè esaminato nè votato per ragioni che è inutile qui rammemorare. Il primo disegno di legge conteneva un altro titolo: il titolo 4°, il quale stabiliva delle Commissioni provinciali conservatrici dei monumenti di arte e di antichità. Se non che delle Commissioni molto somiglianti a quelle che erano contemplate in questo titolo 4°, furono poi istituite per decreto due anni dopo dai Ministri Cantelli e Bonghi.

Le Commissioni conservatrici ordinate dai due Ministri summentovati rassomigliano per molti rispetti a quelle che furono statuite nel progetto di legge del 1872, ma per altro rispetto ne differenziano perchè le Commissioni vigenti sono messe in relazione con gl' ispettori di cui il progetto di legge del 1877 non faceva, mi pare, nessuna menzione.

Ora, cosiffatte Commissioni conservatrici funzionano in quasi tutte le provincie del Regno: ve ne è una anche in Roma, messa su recentemente; ma in alcune provincie non sono forse fornite di quei mezzi e di quella autorità necessaria perchè la loro opera possa riuscire fruttuosa ed efficace. Si potrebbe domandare all'onorevole signor Ministro che gli articoli di quel decreto che ho testè indicati fossero convertiti in articoli di legge.

Ma io mi penso che quando ciò si facesse, si dovrebbe dar luogo ad una discussione forse approfondita e lunga sul modo di costituzione delle Commissioni anzidette, le quali sono di grande entità, e che forse non sarebbe opportuno provocare questa discussione presentemente.

L'argomento è importantissimo anche perchè si riferisce a ciò che dianzi accennava il nostro Collega l'onorevole Pantaleoni, cioè, la urgenza di provvedere alle collezioni che esistono in molte delle principali città del Regno, e principalmente in Roma; collezioni, le quali, in vista della nuova legislazione da attuarsi in questa provincia, corrono qualche pericolo ove seriamente non vi si faccia riparo colla formazione dei cataloghi. Alla formazione di questi cataloghi sono deputate appunto dalla legge e dai decreti che ho citati le Giunte provinciali conservatrici dei monumenti, ed io posso dire che per la provincia di Roma la Giunta provinciale ha già perfezionato i cataloghi con tutta l'esattezza possibile di due Gallerie (della Galleria Corsini e della Galleria Doria) ed ho la ferma speranza che in un tratto di tempo non molto lungo si possa fare il somigliante per le altre. Uopo è adunque che tutte le Giunte si costituiscano con fine determinato e con autorità sufficiente per l'opera loro, senza di che la presente legge non avrebbe sanzione.

Io vorrei quindi pregare il signor Ministro perchè, se è possibile, prometta di rivolgere la sua attenzione sopra questa così grave questione, e perchè voglia nel più breve spazio di tempo presentare un progetto di legge onde siano definitivamente costituite queste Commissioni provinciali, senza le quali la legge che noi al presente discutiamo non avrebbe nessun effetto di pratica utilità.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Poichè l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella si rivolge a me, io gli dirò brevemente che certo quello che egli desidera è di tale importanza che il Ministero ha già provveduto, sia per quanto riguarda gl'ispettori, sia per quanto riguarda le Commissioni conservatrici, che occorrono per l'applicazione di questa legge.

Dice l'onor. Caracciolo di Bella: ma tutto questo avrebbe maggiore autorità se fosse sancito in un progetto di legge. Se non che osserva egli stesso che l'inserire nel progetto attuale quello che riguarda l'organismo amministrativo sarebbe un turbare l'economia della legge, e quindi molto assennatamente conchiude che il Ministro studi di presentare un progetto di legge nel quale questo organismo sia fissato.

Ora, io ho già risposto che studierò di presentare quest'altro progetto di legge. L'organismo attuale già funziona, ma merita però di essere riveduto e corretto, e quando sarà tempo, vedrò, e se sia il caso di presentare un progetto di legge, lo farò.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io ringrazio l'onor. signor Ministro e mi dichiaro soddisfatto.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di lei spetta all'onorevole Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La cedo volentieri al Senatore Amari.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. Volevo fare osservare che credo sia bene per ora di lasciare indeterminato, cioè a dire di conservare come si trova la citazione delle autorità che hanno cura per la conservazione delle antichità e degli oggetti di belle arti; e questo principalmente perchè a me non dispiacerebbe che continuasse, quasi a titolo di prova, lo stato attuale.

Io non credo che l'ordinamento attuale in in tutta l'Italia, in tutte le provincie abbia fatto una buona prova.

Io son perciò di avviso che è bene che le leggi.....

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore AMARI..... si riferiscano in generale alle autorità che hanno cura dei monumenti; e che poi si faccia ben studiare al Ministero il progetto per vedere se ci sieno delle modificazioni da fare allo stato attuale.

È inutile dettare articoli di legge che non sarebbero maturi abbastanza, ed obbligare il Ministro a fare dei nuovi progetti di legge che riformino que' primi.

Continuiamo, io dico, nello stato attuale, e poi quando si conoscerà bene come correggere gli ordinamenti attuali, il Ministero provvederà o presenterà un progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Prima di tutto io devo domandare al Signor Ministro di volermi consentire due cambiamenti in quest'articolo. Uno è semplicemente di dizione, che mi pare migliore, al terzo comma di questo articolo 6, e direi:

« I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in quest'articolo, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione od alle autorità a quest'effetto costituite ».

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Qui dice invece: « Saranno preventivamente approvati ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Precisamente, ed io a quelle parole vorrei sostituire queste altre: « dovranno essere sottoposti all'approvazione ecc. ». Mi pare questa una dizione più corretta.

Domanderei poi la soppressione del comma che segue.

Questa previsione di vegliare ai restauri fu inserita nella legge a richiesta di alcuni dei nostri Colleghi e appoggiata anche dal Ministro della Pubblica Istruzione: questa questione dei restauri è sempre un gran pericolo per le arti, e certo non si cura mai abbastanza e il Governo, se non è sempre un curatore ottimo, per lo meno è sovente il migliore. Quindi si credè migliorare la legge introducendovi questa previsione, vale a dire che i progetti di ristauo per gli oggetti d'arte in essa contemplati dovessero essere sottoposti alla sanzione governativa; e finchè si tratta di oggetti appartenenti a' corpi morali non v'ha obbiezione.

Ma si osò di andare più oltre e si volle imporre la sanzione del Governo ai ristauri fatti o da farsi dai privati, ma, per verità, questo vincolo ai privati parve talmente uggioso da finire per diventare grave, ed infatti, quel dover rendere conto all'autorità di un oggetto d'arte perfino perchè si fa ristaurare, parve per i pri-

vati cosa insopportabile e perciò si disse bastare la semplice dichiarazione di voler restaurare e nulla più; ma ora, ritornando per lo svolgimento della discussione sopra questo comma, io domando a che serve una dichiarazione di ristaurò? Vedo il disagio, l'incomodo di farla, l'utile proprio non lo vedo: dappoichè per il fatto della dichiarazione, il Governo non ha il diritto d'impedire o dirigere il ristaurò; essa costituisce per i privati una vessazione molto grave senza effetto di sorta.

Io credo che in certe materie il meglio è confidarsi alla cultura, alla educazione ognora progrediente delle classi che posseggono ordinariamente simili oggetti, e attendere queste cure dall'amore, dall'intelligenza dell'arte; non bisogna ritenere per dimostrato che tutti siano vandali; e finalmente bisogna rimettersene alla civiltà della nazione e rispettarne anche nelle piccole cose la dignità e la libertà.

Per tutte queste ragioni io oserei domandare al Senato la soppressione di quel comma, il quale così come sta è inutile, non significa niente, non è che una semplice vessazione ai privati; ma invece io proporrei che si aggiungesse al comma superiore: « i progetti di ristaurò per gli oggetti d'arte appartenenti alle amministrazioni pubbliche saranno preventivamente approvati », ecc. ecc., sopprimendo il quarto comma.

Poichè ho la parola, io desidererei di aggiungere poche cose a quelle dette dagli onorevoli preopinanti sulle Commissioni delegate.

Il primo progetto di legge portava un quarto titolo che trattava delle Commissioni. Questo progetto di legge ebbe difficoltà a fare cammino; ed intanto il Governo aveva bisogno degli strumenti necessari per l'amministrazione di tutto quello che riguarda questa materia, e perciò nominò per decreto reale tutto quell'organamento di cui oggi si vale. Quando fu riprodotta la legge, l'Ufficio Centrale ne tenne proposito col passato Ministro dell'Istruzione Pubblica, e si discusse con lui se fosse opportuno di ritornare con la legge su questo argomento. Quantunque in teoria esso ne riconoscesse tutta la opportunità, considerazioni pratiche d'amministrazione lo trattennero dal condiscendervi.

Ma non posso nascondere che l'Ufficio Centrale ha continuato a preoccuparsi di questa

questione, e ci pone una grandissima importanza in causa dell'azione che queste autorità delegate esercitano sulla proprietà privata; azione egualmente delicata sopra il governo delle arti. Allo stato presente delle cose non è men vero che questa autorità così delicata non si sa chi la eserciti.

Tutto dipende dal modo di vedere, dal gusto, dalla fiducia del Ministro in carica. Io proprio credo sarebbe opportuno che si sapesse in qual modo e con quali garanzie sarà esercitata questa autorità che noi per maniera di comodo abbiamo lasciata così indeterminata, e per verità credo sarebbe molto opportuno, se non necessario, che nella legge se ne dicesse qualche parola.

Io non voglio con questo domandare e istantemente siano fatte delle modificazioni alla presente legge; il signor Ministro vedrà se e come sia il caso di provvedere, e mi contento delle dichiarazioni che ha fatto che si preoccupa di questa questione, che cioè la studierà e vedrà quello che sia da farsi.

Credo poter fare questa raccomandazione anche a nome dell'Ufficio Centrale, il quale si è fortemente preoccupato di questa questione.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCILO DI BELLA. Prima di tutto vorrei rispondere alcune parole all'egregio Senatore Amari, il quale mi pareva che consigliasse a non fare innovazioni od almeno per ora, al sistema che regge la custodia e la sorveglianza dei monumenti. Io faccio osservare all'Illustre Senatore che le autorità le quali sono già delegate a questa custodia e vigilanza, oltre l'autorità centrale, sono appunto queste Commissioni conservatrici delle quali io parlavo, perchè sono quelle le cui attribuzioni vennero stabilite e determinate da decreti pubblicati nel 1874 dai Ministri Cantelli e Bonghi; quindi il non fare alcuna innovazione e non portare l'attenzione su questa bisogna avrebbe per conseguenza che queste Commissioni continuerebbero a funzionare appunto come oggi fanno; e avvertasi che sono quelle cui senza più il Governo si debbe indirizzare tanto per sopravvegliare alla conservazione dei monumenti quanto per la formazione dei cataloghi,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

e, via discorrendo, per altre gravissime ed importanti attribuzioni.

Ora, molto bene ha fatto osservare il Senatore Amari che in molte parti d'Italia queste Commissioni lasciano gran che a desiderare, e l'azione loro non risponde all'intento della legge. Nè credo di aver detto cosa disforme da quella a cui l'onorevole Amari accennava quando pregai il signor Ministro a voler rivolgere le sue cure a questo argomento, e mi gode l'animo di averne ottenuto una risposta che mi è cagione di bene sperare di questa istituzione che io raccomando al Senato.

Dirò anche all'on. Vitelleschi che io non avviso che le attribuzioni delle soprannominate Commissioni debbano essere delineate a larghi tratti e spacciate pei generali, credo anzi che debbano essere molto precisamente e molto puntualmente determinate, perchè questo diritto che esercita lo Stato d'inframmettersi della conservazione delle cose artistiche, e di attribuirsi la custodia delle rispettive proprietà, è un diritto molto grave e delicato, è un diritto che tocca le incombenze più alte dello Stato medesimo, e conseguentemente è mestieri che si eserciti in modo che nessun'altra autorità se ne immischi, e si arroghi la facoltà che nello Stato esclusivamente debbe essere riconosciuta. Ma queste considerazioni ci farebbero rientrare nella discussione generale nella quale ebbi occasione di esporre quei concetti che dal Senato (parmi) furono accettati, e quindi ringrazio l'onorevole signor Ministro, e spero che il disegno di legge che presenterà al Parlamento perchè le Giunte locali abbiano ad operare nei modi più lodevoli e più rispondenti al loro scopo sia tale da riserbare interamente allo Stato questo diritto di custodia e di vigilanza suprema che allo Stato senza più esser dee attribuito.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dirò pochissime parole, perchè possiamo andare d'accordo, e speditamente innanzi, giacchè si tratta di molti e molti articoli che bisogna pur discutere.

Io non ho nulla da opporre al cambiamento di dizione che propone l'onorevole Relatore, cioè che alle parole: *saranno preventivamente*

approvate, sieno sostituite le parole: *saranno prima sottoposte all'approvazione*.

Quanto a quel comma nel quale si esige la dichiarazione all'autorità locale quando ci sia luogo a restauri d'oggetti, in verità, ora che ci penso, non so per qual ragione si debba chiedere questa dichiarazione dei privati.

Forse fu fatto nell'interesse della storia, sicchè, se un quadro si restaura, si sappia, e si apponga la notizia nel catalogo. Ma in verità non mi pare che questo fine sia così grave da poter giustificare il grande fastidio che diamo ai privati; sicchè *pro bono pacis*, e per abbreviare la discussione acconsentirei che fosse cancellato questo comma come dice l'onorevole Relatore.

Quanto poi all'organismo che funziona, non ho che poco a dire al signor Senatore Caracciolo Di Bella, pregandolo pur di prestarmi la sua attenzione. Non so se sappia che si tratta di un organismo pur ora entrato in prova. Si tratta di un organismo che vuol essere studiato. Già uno dei difetti è che i funzionari operano gratuitamente.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io non ho osato di dirlo.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Questa è una questione poi da determinarsi. Se ci verremo e se si presenterà un progetto di legge, dobbiamo dare anche a questi signori stimoli materiali che tutti chiamano brutali, ma che poi in fondo sono quelli che determinano molto spesso gli uomini a fare il loro dovere. Dunque, ripeto, per questa parte io esaminerò questo organismo, e se è il caso di presentare provvedimenti speciali, certamente lo farò.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. Le mie parole non avevano altro fine che di appoggiare la soppressione del paragrafo proposta dall'Ufficio Centrale, ma poichè ora è accettata dall'onorevole Ministro, su questo riguardo non avrei altro da dire.

Solamente, giacchè ho la parola, mi permetterei di fare alcune osservazioni.

Tutta la parte della legge che riguarda la tutela degli oggetti d'arte di proprietà privata, credo che si risolva in una fiscalità con pochissimo effetto. Il Senato non deve farsi illusione. Quando una legge di difesa, nella più

parte dei casi che contempla, non ha nè può avere sanzioni penali possibili, rimane per necessità inefficace. Se gli oggetti d'arte di proprietà privata non sono protetti dalla coltura e dall'amore di quelli che li posseggono, io ho pochissima fiducia che l'azione del Governo si possa sostituire a quella dei privati e fare meglio e più efficacemente.

Perciò, tutto quello che può togliere dalla legge una ingerenza che non ha un effetto utile, io lo toglierei. Ed anche per un'altra ragione. In Italia la ricchezza degli oggetti di arte è infinita, lasciatemi passare la parola, e oltre a quelli che sono proprietà già assicurata dello Stato, ve ne ha una quantità grandissima che è proprietà dei Corpi morali. Su questi io credo che il Governo debba usare tutta la sua vigilanza, tutta la sua autorità, perchè anche questa parte del patrimonio artistico nazionale che va giornalmente deperendo sia conservata.

Quando al Governo bastasse l'animo di conservare, oltre gli oggetti d'arte che ha in proprio, quelli che sono proprietà degli enti morali, e che egli ha il dovere di tutelare e vigilare, io credo che la nazione potrebbe tenersi contenta che la più gran parte del suo patrimonio artistico non patirebbe danno.

Se poi vogliamo entrare a tutelare ogni oggetto che è nelle case particolari, sostituendo l'azione del Governo a quella del proprietario, io credo che moltiplicheremo all'infinito le fiscalità, e non otterremo, o almeno rarissimamente, i fini che vogliamo raggiungere.

Queste erano le osservazioni con le quali io mi permettevo di raccomandare la soppressione del paragrafo già accettato dal signor Ministro.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. Io volevo soltanto dichiarare all'onorevole Senatore Caracciolo, che noi siamo molto più d'accordo di quello che non sembri, poichè la mia proposta era consigliata precisamente dalle stesse ragioni che han mosso il Senatore Caracciolo; ed il signor Ministro è d'accordo con noi.

Perciò si potrebbe per ora tirare innanzi con questa legge, e lasciare alla cura del signor Ministro di studiar bene se l'ordinamento attuale sia suscettivo di modificazione

o ne abbia bisogno, e poi ne proporrà una legge; perchè convengo per questo nel sentimento del Relatore, che trattandosi di un organo importante, il quale ha anche un'azione propria indipendente dagli ordini del Ministero, è bene che quest'organo sia stabilito per legge e che si accresca la sua efficacia.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Massarani ha la parola.

Senatore MASSARANI. Vorrei semplicemente osservare che la disposizione della quale è stata proposta la soppressione, non riguarda soltanto gli oggetti mobili posseduti da privati. Può accadere che nel possesso di un privato si trovi anche qualche ragguardevole monumento immobile; ed anzi il cenno che vi si fa di restauro mi pare che piuttosto alluda al caso in cui trattisi appunto d'alcun avanzo monumentale di ragione privata.

Mi parrebbe adunque che l'obbligo della dichiarazione, il quale non è poi molto fastidioso, possa essere mantenuto, perchè si può altrimenti correre rischio di lasciar sciupare qualche monumento, salvo a rimpiangere il danno quando non si è più in tempo di ripararlo. Certo, se dappertutto si avesse in Italia tanta cura delle cose antiche quanta se n'ha nella gentile Toscana, io mi accosterei alle idee svolte dall'onorevole Senatore Tabarrini; ma davvero io non oserei rispondere, che dappertutto altrettanto si sarebbe per fare.

Quindi io credo che la Giunta Centrale e il signor Ministro potrebbero lasciar sussistere la mentovata disposizione di legge; ed in genere, mi pare che converrebbe non proporre soverchi emendamenti, de' quali forse non si misura sempre tutta la importanza.

In questo caso, ripeto, io credo che si siano voluti considerare piuttosto i monumenti immobili che non gli oggetti mobili, e per conseguenza che convenga di mantenere quel vincolo, il quale, senza essere eccessivo, è anzi una guarentigia desiderabile,

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ebbi già occasione di dire che quelle precauzioni verso i restauri sono state prese a domanda di alcuni Colleghi, e non sono state veramente proposte dalla Commissione.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

È vero che lo sono state particolarmente in contemplazione dei monumenti immobili, ma si è anche riflettuto che il monumento immobile è garantito da altri articoli per quelli che temono che possa essere deturpato, guasto o ridotto ad altro uso.

Quando adunque è provveduto a che non sia deturpato, guastato, o ridotto ad altro uso, che è appunto il pericolo che corrono i monumenti, rimane esclusivamente il caso di restauro.

Per questo caso, come io diceva poco fa, è parso non fosse pratico di volere intervenire presso i privati, essendochè da questa eccessiva ingerenza, mentre si produce molta vessazione, non può trarsi un utile pratico e forse ne deriverebbe un danno maggiore.

Per queste ragioni la Commissione è ritornata indietro su questa concessione.

Io prego quindi l'onorevole Massarani a riflettere che non si tratta che di un tentativo di restauro; e non si tratta del caso nel quale il monumento sia deturpato, sia sciupato, sia guasto e sia ridotto ad altro uso. Son certo che dopo questa considerazione egli non vorrà insistere perchè si mantenga quella disposizione.

Ma soprattutto se egli vorrà riflettere che non si tratta che di fare una dichiarazione, questa dichiarazione la faranno tutti quando vogliano restaurare, nè perciò si ritrarranno dal restaurare a modo loro, ed il Governo non avrà altro beneficio che quello di assistere a un cattivo restauro dopo esserne stato avvertito; quindi la Commissione insiste sulla sua proposta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dichiaro anche io di essere di accordo coll'onorevole Relatore della Commissione. Faccio osservare all'onorevole Senatore Massarani che questi fini possono essere raggiunti quando vi sia sul luogo una buona amministrazione.

Sì, certo; con un buon regolamento e un buon organismo noi otterremo questo fine che l'onorevole Senatore Massarani si propone.

PRESIDENTE. Dunque, quanto al secondo capoverso di quest'articolo sono tutti di accordo di modificare l'adizione nei seguenti termini:

« I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in questo articolo e pertinenti ad amministrazioni pubbliche o ad enti morali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione o delle autorità a quest'effetto costituite ».

Del capoverso successivo (cioè del 3°) fu proposta dall'Ufficio Centrale e accettata dal Signor Ministro la soppressione.

Il signor Senatore Massarani ne chiedeva il mantenimento: ma in questo punto mi accenna che non insiste.

Quindi il terzo capoverso (che comincia colle parole: « per il restauro degli oggetti ») è cancellato. Ciò posto, leggo l'art. 6 come venne ridotto:

« Il Ministero della Pubblica Istruzione, per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifici ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1, e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale fissa, e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano, per quanto è possibile mantenuute dove presentemente si trovano, ed anche in edificii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico; salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

« Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la remozione di questi oggetti e di queste memorie, o li lasciasse deperire, il il Ministero potrà promuoverne l'acquisto in via di espropriazione per causa di pubblica utilità ».

I progetti di restauro ecc. come nel foglio 109-110 poi segue: oltre le pene come nel testo ministeriale.

I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in questo articolo e appartenenti ad amministrazioni pubbliche o morali dovranno esser sottoposti al Ministero della Pubblica Istruzione o alle autorità a questo effetto costituite.

Oltre le pene prescritte nella presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il

divieto di questa legge, dovranno se sia possibile ricollocarsi dove prima si trovavano.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo:

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Sono pregati i signori Senatori, Segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

Leggo intanto l'ordine del giorno di domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di contratti tra il Governo ed il Municipio di Messina per la costruzione della dogana e dei Magazzini generali e pei lavori nel porto;

Costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania;

Spesa per l'ampliamento del locale ad uso della Capitaneria di porto in Palermo.

Alle due pom. Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità;

Maggiore spesa pel compimento della galleria del Colle di Tenda;

Maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in provincia di Brescia;

Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali;

Inchiesta sulle condizioni finanziarie del comune di Firenze.

Risultato della votazione:

Erezione di un monumento nazionale in Roma alla gloriosa memoria di S. M. Vittorio Emanuele II:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 87 |
| Favorevoli | 86 |
| Contrari | 1 |

(Il Senato approva.)

Tariffa doganale.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 86 |
| Favorevoli | 80 |
| Contrari | 6 |

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).